

DCXCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	33471	DEGLI OCCHI	33509
Disegni di legge:		REALE ORONZO	33510
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	33472, 33515	ORLANDI	33510
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	33472	ZACCAGNINI	33510
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge:	
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).	33472	(<i>Annunzio</i>)	33515
PRESIDENTE	33472, 33499	(<i>Approvazione in Commissione</i>)	33515
RIVERA	33473, 33479, 33491, 33496	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	33472
BIAGGI FRANCAANTONIO	33476, 33491, 33496	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	33515
BIANCHI GERARDO	33477	Per uu ciclone sul golfo di Napoli:	
CASTAGNO	33478, 33494	RICCIO	33472
CAPONI	33481, 33496	PRESIDENTE	33472
VERONESI	33483, 33485, 33497, 33500	Votazione segreta del disegno di legge n. 3906 e del disegno di legge:	
CORTESE GUIDO	33483	Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3595)	33512
BUSETTO	33484		
MITTERDORFER	33484, 33486, 33497		
DE' COCCI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	33486, 33487, 33500		
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	33487, 33488, 33494, 33495, 33496, 33499, 33500		
ROBERTI	33491, 33495, 33496, 33500		
PREZIOSI OLINDO, <i>Relatore di minoranza</i>	33494		
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	33494		
TOGNI GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i>	33495		
TOZZI CONDIVI	33495		
NATOLI	33497		
ALMIRANTE	33497, 34500		
AMENDOLA GIORGIO	33500		
DE MARZIO, <i>Relatore di minoranza</i>	33503		
ALPINO, <i>Relatore di minoranza</i>	33504		
LOMBARDI RICCARDO	33507		

La seduta comincia alle 10,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Foderaro, Lucifredi e Volpe.
(I congedi sono concessi).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

BOLOGNA ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato » (*Già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato da quella I Commissione*) (1700-B);

« Revoca per i segretari provinciali e comunali, della facoltà di contrarre prestiti con l'E.N.P.A.S. a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonero, per gli stessi, dal pagamento dei relativi contributi » (*Approvato da quella V Commissione*) (4140);

Senatore AMIGONI: « Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato » (*Approvato da quella II Commissione*) (4141).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede, con il parere della V Commissione; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle sedute di giovedì 20 settembre delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3856), *con modificazioni;*

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (*Urgenza*) (4106), *con modificazioni.*

Per un ciclone sul golfo di Napoli.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Un'altra grave sciagura ha colpito la nostra terra e questa volta le nostre isole, le isole del golfo di Napoli e in primo luogo Capri. La furia degli elementi si è

scatenata sull'isola, conferendole un aspetto quasi apocalittico. Questo il bilancio del ciclone: un morto, Gaetano Parascandolo, una trentina di feriti di certa gravità, case scoperchiate, alberi sradicati come fucelli, gravissimi danni in mare e in terra, battelli distrutti dopo essere stati attratti in un vortice di morte.

A terra, e non soltanto a Capri e ad Anacapri, ma anche a Sorrento e a Casamicciola, Ischia, Procida e Resina, infissi divelti, case allagate, frane, attrezzature sconvolte, campagne gravemente danneggiate, con frutteti e vigneti distrutti.

Desidero esprimere le mie condoglianze vivissime alla famiglia Parascandolo e i miei sentimenti di solidarietà ai feriti tutti ed ai danneggiati, con l'invito al Governo a provvedere d'urgenza all'assistenza e ai soccorsi alle popolazioni colpite e a proporre idonei provvedimenti in favore dei danneggiati, con previsione di congrui contributi e di sgravi fiscali.

PRESIDENTE. Rendendomi interprete dei sentimenti dell'Assemblea, mi associo alle parole di solidarietà espresse dall'onorevole Riccio per le popolazioni del golfo di Napoli colpite dal ciclone.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica
e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 11.

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale o

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.

I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere sono risolti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.

L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici stipulati dopo il 30 giugno 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove e diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.

Le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i dati concernenti l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine predetto, i legali rappresentanti delle imprese sono puniti con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rivera, Casalnuovo, Covelli, Preziosi Olindo, Bardanzellu e Ferrari Pierino hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge », con le altre: « dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessione dei poteri agli amministratori provvisori di cui all'articolo 4 »; nonché di aggiungere, in fine, le parole: « per il finanziamento dei quali l'« Enel » potrà avvalersi di anticipazioni da parte del tesoro ».

Hanno, altresì, proposto:

di sostituire il terzo comma con il seguente:

« I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere saranno sottoposti all'esame di una commissione

paritetica composta di rappresentanti dell'Ente nazionale, di rappresentanti della C.I.D.A., di rappresentanti delle competenti associazioni professionali, la quale, entro il termine di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, dovrà confermarne la validità oppure dichiararne la nullità ».

di aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: « condizioni fissate dall'Ente nazionale », le altre: « le quali comunque non potranno avere decorrenza retroattiva »;

nonché di sostituire, al sesto comma, le parole da: « secondo le modalità », sino alla fine, con le seguenti: « secondo le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'industria e del commercio ».

L'onorevole Rivera ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RIVERA. Si tratta di emendamenti che riguardano un momento molto delicato dell'applicazione della legge, cioè il trapasso dall'amministrazione passata a quella futura, momento nel quale si può effettivamente determinare un pregiudizio per gli interessi generali.

Illustro perciò i miei emendamenti nella certezza che il carro armato dei 400... cavalli, *pardon*, dei 400 voti, non schiaccierà quel che di giusto vi è nelle proposte che sottopongo all'Assemblea!

Il disegno di legge prevede all'articolo 2 che il Governo venga delegato ad emanare con uno o più decreti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, oltre le norme relative all'organizzazione dell'ente nazionale ed alle sue funzioni, anche le norme relative ai trasferimenti delle imprese previste al comma quarto dell'articolo. Il disegno di legge che, all'articolo 4, precisa i principi ed i criteri direttivi ai quali dovranno attenersi le norme sul trasferimento, precisa al secondo comma del n. 1) del sopracitato articolo che ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata temporaneamente con tutti i poteri di gestione da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale.

Ciò premesso, è evidente la necessità di indicare esplicitamente al primo comma dell'articolo 12 che i legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento sono da ritenersi responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti, nonché della buona gestione delle imprese stesse solo fino al momento in cui essi dovranno cedere i poteri agli ammini-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

stratori provvisori di cui al n. 1º) dell'articolo 4 della presente legge. Non sarebbe infatti pensabile di poter ritenere gli attuali rappresentanti legali delle imprese soggette a trasferimento responsabili degli atti che gli amministratori provvisori — cui a partire da un certo momento verrà affidata per legge l'amministrazione delle imprese stesse con tutti i poteri di gestione — potranno compiere. A questa precisazione tende appunto il nostro primo emendamento.

In merito al secondo emendamento, occorre ricordare che il primo comma dell'articolo 12 prevede che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento siano responsabili verso l'« Enel » non solo della conservazione e manutenzione degli impianti elettrici esistenti, ma anche della buona gestione delle imprese stesse ed in particolare dell'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e di nuova costruzione di opere e di impianti.

È evidente la preoccupazione del legislatore di evitare che durante la fase transitoria, che durerà dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge al momento in cui l'ente nazionale assumerà — dapprima in via provvisoria tramite gli amministratori di cui al n. 1º) dell'articolo 4 e successivamente in via definitiva con i propri organi individuali e collegiali di ordinaria amministrazione — la gestione delle attività elettriche di cui al primo comma dell'articolo 1, si verifichi una pericolosa stasi nella realizzazione dei programmi di sviluppo attualmente in corso nel settore elettrico. Ed è una preoccupazione che non si può non condividere se si pensi come sia probabile che in una siffatta fase transitoria, per la precarietà e l'incertezza che le sono proprie, si verifichi un involontario rilassamento nello sforzo rivolto all'ulteriore sviluppo del settore, sviluppo che viceversa deve essere pienamente assicurato per evitare che nei prossimi anni l'incremento della producibilità di energia elettrica si dimostri non più adeguato al rapido aumento dei fabbisogni connesso con l'espansione industriale e con il progresso economico e sociale del paese.

Preoccupazione legittima, quindi, che giustifica pienamente la volontà del legislatore di affidare in tale fase transitoria agli attuali rappresentanti legali delle imprese soggette a trasferimento la responsabilità dell'attuazione dei programmi di sviluppo in corso.

Bisogna però che la legge dia ai legali rappresentanti la pratica possibilità di svolgere

questo compito: essa dovrà cioè tener conto del fatto che, in seguito al radicale cambiamento della situazione che l'approvazione del presente disegno di legge determinerà nel settore elettrico, il finanziamento dei programmi in corso di attuazione non potrà più, per ovvi motivi, essere assicurato con i procedimenti finora seguiti. In altri termini dovrà essere l'« Enel » stesso — per conto del quale ed in via puramente provvisoria, i legali rappresentanti delle imprese assoggettate a trasferimento cureranno la realizzazione dei programmi in corso — ad assicurare il reperimento degli indispensabili mezzi finanziari. È per tale ragione che l'emendamento suggerisce di prevedere nella legge che l'« Enel » possa avvalersi di adeguate anticipazioni da parte del Tesoro. Non si può infatti correre l'alea che in questa fase transitoria una mancanza o una inadeguatezza di finanziamenti comprometta lo sviluppo del settore elettrico, con evidenti, gravissimi danni futuri per l'intera economia nazionale.

E vengo al mio terzo emendamento, diretto a sostituire il terzo comma dell'articolo in esame, il quale affronta il problema dei contratti e degli incarichi di consulenza e di natura professionale sottoscritti dalle imprese assoggettate a trasferimento e in maniera quanto mai recisa stabilisce che tali contratti ed incarichi sono tutti risolti, evidentemente senza nemmeno sentire gli interessati, con il trasferimento all'« Enel » delle imprese stesse, salvo che l'Ente entro tre mesi, con una prontezza cioè che esclude ogni meditata decisione, non li confermi.

Si potrebbe quasi pensare, ma evidentemente non può essere così, che questo *diktat* sia il frutto di un proconcetto e ingiustificato sospetto nei riguardi di tali contratti di consulenza, che nasconderebbero chissà che, o il riflesso di una generica disistima altrettanto preconcepita nei confronti della capacità professionale dei tecnici consulenti o ancora la manifestazione di un intendimento punitivo nei loro riguardi che si tradurrebbe in una premeditata lesione dei loro diritti.

È evidente che la legge non può volere questo e non può in particolare non lasciare ai tecnici la possibilità di discutere e chiarire con l'« Enel » la natura, gli scopi, l'utilità o meno dei contratti e degli incarichi di consulenza in atto. Da ciò la necessità di costituire una commissione ove, accanto ai rappresentanti dell'ente, siedano anche quelli della C. I. D. A. e delle competenti associazioni professionali per un sereno e meditato esame di tali contratti ed incarichi: sarà tale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

commissione che, entro il termine di un anno dalla istituzione dell'Ente nazionale, dovrà di questi ultimi confermare la validità o dichiarare la nullità.

Per quanto riguarda il nostro emendamento al quarto comma, v'è da dire che questo comma prevede che l'Ente nazionale avrà il diritto di rivedere e di rescindere unilateralmente determinati contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica. Con l'emendamento da noi proposto si intende precisare chiaramente che le nuove condizioni contrattuali che l'ente nazionale potrà imporre, non avranno effetto retroattivo. Il tono usato nella formulazione di questo comma è, infatti, talmente perentorio che potrebbe anche far pensare che il legislatore miri ad un assurdo di questo genere. Molto probabilmente una siffatta impressione è errata: non avrebbe comunque senso che ad un utente che ha effettuato in passato determinati consumi di energia elettrica fatturati al prezzo regolarmente convenuto con il proprio fornitore, nel quadro della vigente regolamentazione tariffaria e pertanto nel pieno rispetto delle leggi in atto, venisse modificato il prezzo relativo ai passati consumi. Senza aggiungere poi che è proprio sulla base di quel prezzo che l'utente, senza opportune valutazioni di convenienza economica, ha fatto ricorso all'energia elettrica piuttosto che ad altre fonti energetiche.

Per evitare qualsiasi dubbio e ogni errata interpretazione, è bene che questo punto venga modificato secondo quanto proposto con il nostro emendamento, che chiarisce che le nuove condizioni che l'Ente nazionale avrà la facoltà di imporre all'utente stesso, entro il termine di un anno dalla data del trasferimento delle imprese, riguarderanno soltanto ed esclusivamente i consumi futuri.

L'ultimo nostro emendamento è al sesto comma, il quale prevede che le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i dati concernenti l'esercizio delle predette attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del ministro dell'industria e del commercio ed entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Non vi è chi non veda subito l'assurdità di fissare *a priori* il termine di consegna, quando non si è ancora precisato quali e quanti saranno i dati richiesti alle imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell'articolo 1. Potrebbe avvenire, infatti, che il decreto del ministro prescri-

vesse a queste imprese di comunicare una tale quantità di dati e di informazioni da rendere praticamente impossibile la loro raccolta e la loro elaborazione entro il ristretto termine di venti giorni indicato nel testo dell'articolo stesso.

Ad evitare ciò, è bene che sia lo stesso ministro a stabilire nel suo decreto il termine entro il quale le imprese soggette a trasferimento dovranno comunicare i dati richiesti: tale termine potrà essere così fissato tenendo conto dell'ampiezza della documentazione richiesta e valutando quindi il tempo necessario per la raccolta e la elaborazione dei dati.

PRESIDENTE. Ricordo che i rappresentanti dei gruppi liberale, democratico italiano di unità monarchica e del Movimento sociale hanno dichiarato ieri di rinunciare alla illustrazione dei rispettivi emendamenti.

Gli emendamenti presentati all'articolo 12 dal gruppo liberale sono i seguenti:

Al primo comma, dopo le parole: «rappresentanti delle», aggiungere le parole: «società o ditte esercenti le».

TROMBETTA, BIAGGI FRANCAANTONIO, ALPINO, MARZOTTO, COLITTO, FERIOLI, CANTALUPO, PAPA.

Sopprimere il secondo comma.

BIAGGI FRANCAANTONIO, TROMBETTA, ALPINO, MARZOTTO, COLITTO, FERIOLI, CANTALUPO, PAPA.

Al secondo comma, sostituire la parola: «comunque», con la parola: «dolosamente».

CORTESE GUIDO, TROMBETTA, BIAGGI FRANCAANTONIO, ALPINO, MARZOTTO, COLITTO, FERIOLI, CANTALUPO, PAPA.

Al terzo comma, dopo le parole: «di natura professionale in genere», aggiungere le parole: «ad eccezione di quelli stipulati con persone aventi un precedente rapporto di impiego con le società o ditte esercenti le imprese trasferite».

BIAGGI FRANCAANTONIO, TROMBETTA, ALPINO, MARZOTTO, COLITTO, FERIOLI, CANTALUPO, PAPA.

Sopprimere il quarto comma.

BIAGGI FRANCAANTONIO, TROMBETTA, ALPINO, MARZOTTO, COLITTO, FERIOLI, CANTALUPO, PAPA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Al sesto comma, sostituire le parole: « 20 giorni », con le parole: « 60 giorni ».

BIAGGI FRANCAANTONIO, TROMBETTA,
ALPINO, MARZOTTO, COLITTO, FE-
RIOLI, CANTALUPO, PAPA.

Al sesto comma, sostituire le parole: « il termine di 20 giorni », con le parole: « il termine di 60 giorni ».

PALAZZOLO, TROMBETTA, MARZOTTO,
BIAGGI FRANCAANTONIO, CORTESE
GUIDO, PAPA, MESSE, DI LUZIO,
CAPUA, BOZZI, FERIOLI.

All'ultimo comma, sostituire le parole: « delle imprese », con le parole: « delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento ».

TROMBETTA, BIAGGI FRANCAANTONIO,
ALPINO, MARZOTTO, COLITTO, FE-
RIOLI, CANTALUPO, PAPA.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Desidero sottolineare l'importanza dell'emendamento al terzo comma, di cui sono primo firmatario, lasciando al presidente della Commissione onorevole Togni, che nella sua qualità di presidente della Confederazione dei dirigenti di azienda (C. I. D. A.) conosce bene il problema, di considerarlo e di difendere gli interessi che in questo emendamento iniziamo a tutelare.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del gruppo demoitaliano sono stati già svolti dall'onorevole Rivera.

Gli emendamenti presentati all'articolo 12 del gruppo del Movimento sociale italiano sono i seguenti, tutti firmati dagli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi:

Al primo comma, sopprimere le parole: « ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, trasformazione e nuova costruzione di opere o di impianti »:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « purché non richiedano uno specifico ricorso al mercato finanziario »;

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Le indagini che saranno effettuate dal Comitato dei ministri e dal Ministero dell'industria e del commercio in relazione ai compiti della politica tariffaria saranno svolte secondo le norme e i criteri che regolano le attività del Comitato interministeriale dei prezzi. A tale fine l'Ente nazionale dovrà fornire al Ministero dell'industria e del commercio i dati che le aziende elettriche erano tenute a mettere a disposizione del Comitato interministeriale dei prezzi »;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« È facoltà dell'Ente nazionale di sindacare sugli atti che abbiano comunque comportato variazioni della consistenza patrimoniale e della efficacia produttiva e tecnica in qualsiasi forma compiuta dopo il 31 maggio 1962 dalle imprese soggette a trasferimento, e di annullare, entro il termine di 180 giorni dalla data del trasferimento quegli atti che risultino compiuti nell'evidente intento di eludere le norme della presente legge »;

Al secondo comma, sostituire le parole: « 31 dicembre 1961 », con le parole: « 31 maggio 1962 »;

Al secondo comma, sostituire le parole: « che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse », con le parole: « che siano gravemente lesivi della consistenza delle imprese stesse »;

Al secondo comma, sostituire le parole: « nel termine di un anno », con le parole: « nel termine di 180 giorni »;

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale che non si riferissero specificatamente alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge che abbiano avuto origine dopo il 31 maggio 1962 sono risolti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, a meno che l'Ente stesso non li confermi entro 90 giorni dalla data del trasferimento »;

Subordinatamente, sostituire il terzo comma con il seguente:

« È in facoltà dell'Ente nazionale di sindacare sui contratti e sugli incarichi di consulenza e su quelli di natura professionale in genere e di rescindere entro 90 giorni dalla data del trasferimento delle imprese quelli che risultassero non conformi agli interessi e alle finalità dell'Ente medesimo »;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Al terzo comma, dopo le parole: « di natura professionale in genere », aggiungere le parole: « stipulati dopo il 31 maggio 1962 »;

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: « Sono fatti salvi i diritti degli interessati in conseguenza della rescissione anticipata sempre che nei contratti e incarichi in questione non si ravvisi l'intento di eludere l'applicazione della presente legge »;

Sopprimere il quarto comma;

Al quarto comma, sopprimere le parole: « per usi diversi da quelli per servizi pubblici »;

Al quarto comma, sostituire le parole: « 30 giugno 1961 », con le parole: « 31 maggio 1962 »;

Al quarto comma, dopo le parole: « per usi diversi da quelli domestici stipulati dopo il 30 giugno 1961 », aggiungere le parole: « le cui condizioni si palesino in contrasto con il principio di non discriminatorietà nei confronti dell'utenza »;

Al quarto comma, sostituire le parole: « entro il termine di un anno », con le parole: « entro il termine di 180 giorni »;

Al quarto comma, sostituire le parole: « e la mancata accettazione delle nuove e diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione di contratti », con le parole: « le nuove e diverse condizioni dovranno essere concordate tra l'Ente nazionale e gli utenti sentito il parere del Comitato interministeriale per i prezzi »;

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: « salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'Autorità giudiziaria, la quale potrà, occorrendo, stabilire le nuove condizioni »;

Al sesto comma, sostituire le parole: « entro il termine di 20 giorni », con le parole: « entro il termine di 90 giorni ».

Gli onorevoli Scalia, Armato, Sabatini e Sinesio hanno proposto, al terzo comma, dopo le parole: « di natura professionale in genere », di aggiungere le parole: « che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

L'onorevole Gerardo Bianchi ha proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« L' " Enel " , entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha pure facoltà di rivedere, modificare od annullare tutti

gli ordini emessi e i contratti di acquisto stipulati dalle imprese soggette a trasferimento dopo il 30 giugno 1961 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCHI GERARDO. Nel testo dell'articolo 12 si ravvisano già delle preoccupazioni di tutela del nuovo ente dal punto di vista delle contrattazioni. Però mi pare che il testo non sia completamente chiaro e possa dar luogo ad equivoci in certi tipi di contrattazione o di affari. Per questo ho presentato l'emendamento, nel quale però modifico la data in quella del 31 dicembre 1961, per uniformità a quella del secondo comma.

Non ho bisogno di insistere per rilevare come attraverso contratti od ordini si possano compiere atti che realmente sono dannosi dal punto di vista delle società incorporate nell'ente.

Per questo, prescindendo dalla formulazione che ho indicato, auspico che il concetto espresso dal mio emendamento sia inserito nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berry, Cosiga, Piccoli, Monti, Sarti, Colleselli, Buffone, e Boidi hanno proposto dopo il quinto comma, di aggiungere il seguente:

« Saranno stabilite le modalità con le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Accantoniamo per un momento i pareri del relatore per la maggioranza e del ministro, ed il voto sull'articolo 12, e passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293, nonché secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.

Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castagno, Anderlini, Cecati e Bettoli hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « su base contrattuale », la parola: « unificata ».

L'onorevole Castagno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CASTAGNO. Al terzo comma dell'articolo è stabilito che i dipendenti delle imprese che vengono trasferite all'« Enel » conservano il trattamento economico e giuridico in atto. L'« Enel » si troverà, però, in presenza di condizioni di trattamento assai diverse le une dalle altre. I contratti collettivi e particolari in atto sono molteplici e si diversificano anche notevolmente da zona a zona, da azienda o da gruppi di aziende ad altri gruppi o ad altre aziende grandi e piccole. Tale situazione confusa non può essere considerata che transitoria. L'« Enel » dovrà necessariamente mettere ordine, attraverso una contrattazione sindacale, in questa materia.

Analoga situazione esiste, per quanto presenti condizioni di minore difficoltà, per gli istituti assistenziali e previdenziali. Per tale settore del trattamento del personale, il secondo comma dell'articolo è chiaro: si procederà al coordinamento delle norme ed alla unificazione dei sistemi.

Uguale lavoro dovrà necessariamente essere compiuto per il trattamento economico e giuridico. Opportunamente nel comma terzo dell'articolo è detto che tale trattamento deve essere compatibile « con le disposizioni del primo comma », ed in questo primo comma è detto che il rapporto di lavoro « è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale ».

Noi proponiamo, con il nostro emendamento, che questa « base » derivi da una unificazione delle diverse condizioni in atto e che su questa base, unificata sia per le disposizioni generali sia per la parte normativa riguardante tutto il personale dipendente, venga, nel tempo e con la necessaria trattativa sindacale, costruito il nuovo complesso edificio del rapporto di lavoro, in cui troveranno posto e sviluppo i contratti collettivi e anche quelli individuali.

Faccio notare che i contratti collettivi sindacali con le aziende municipalizzate avranno scadenza normale al 31 dicembre 1962, mentre quelli con le aziende private maggiori, che dovevano scadere al 30 giugno 1963, per accordi intercorsi da qualche mese fra le organizzazioni delle due parti avranno scadenza anticipata pure al 31 dicembre di quest'anno. Erano già stati fissati gli incontri preliminari per l'elaborazione dei nuovi contratti ai primi giorni dello stesso mese di dicembre. Le aziende private saranno, allora, già sostituite dall'« Enel » o, quanto meno, vi deve essere fin d'ora la previsione di alcune preliminari prese di contatto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti.

Deve aversi, pertanto, l'indicazione di un indirizzo unificatore per la base di partenza dei nuovi contratti, ciò che è l'obiettivo del nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Gli imprenditori ed i rappresentanti legali che esplicavano la loro preminente attività lavorativa, anche se non disciplinata in rapporto di lavoro, nelle imprese di cui ai nn. 2^o e 4^o dell'articolo 5, verranno assorbiti dall'Ente; e sarà concesso equo indennizzo a quelli che non prestavano attività lavorativa preminente ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « anche mediante modifica e coordinamento », con le altre: « mediante modifica e coordinamento ».

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento.

Gli onorevoli Scalia, Armato, Sabatini e Sinesio hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293 », con le altre: « di cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293 ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto di aggiungere al terzo comma, dopo la parola: « dipendente », le altre: « anche con contratto a termine, in qualsiasi modo denominato ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « alla data del 1° gennaio 1962 », con le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento.

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « del 1° gennaio 1962 », con le altre: « di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento.

Gli onorevoli Rivera, Casalnuovo, Covelli, Preziosi Olindo, Bardanzellu e Ferrari Pierino hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « alla data del 1° gennaio 1962 », con le altre: « alla data del 1° gennaio 1963 »;

e di sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'Ente nazionale ha la facoltà di non applicare le disposizioni contenute nel comma precedente ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio di attività diverse da quelle di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Rivera ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RIVERA. Circa il primo emendamento occorre premettere che l'articolo in esame, al terzo comma, garantisce al personale dipendente dalle imprese da trasferire il mantenimento in servizio e la conservazione del trattamento giuridico ed economico, anche individuale; ma precisa altresì che il personale cui tale garanzia si riferisce è

quello che era in servizio al 1° gennaio 1962 e che il trattamento giuridico ed economico, la cui conservazione viene assicurata, è quello che era in atto alla stessa data. In altri termini, nessuna esplicita garanzia viene data al personale entrato in servizio dopo il 1° gennaio 1962, nè si garantisce ai dipendenti in servizio al 1° gennaio 1962 il riconoscimento di eventuali adeguamenti di retribuzione o passaggi alla categoria superiore loro concessi dopo quella data nel quadro delle normali periodiche revisioni, da parte delle imprese, del trattamento giuridico ed economico del personale.

A tale proposito si possono fare due considerazioni. In primo luogo, è evidente che lasciare completamente nel vago, senza alcuna garanzia, il destino dei dipendenti che sono stati o saranno assunti dopo il 1° gennaio 1962 costituisce un atto di ingiustificata discriminazione tra il personale delle imprese soggette a trasferimento; è certo, comunque, che ciò non invoglierà le nuove leve di tecnici, del cui apporto lo sviluppo continuo dell'industria elettrica ha vitale bisogno, ad occuparsi presso le aziende elettriche, almeno fin tanto che — e potrà trattarsi ancora di vari mesi — l'« Enel » non sarà stato istituito ed organizzato e non sarà stata avviata la regolare assunzione di nuove forze direttamente da parte dell'ente stesso.

In secondo luogo, è da osservare che, se il terzo comma dell'articolo fosse approvato nella sua attuale formulazione, si verrebbe a creare un'ulteriore ingiustificata discriminazione tra gli stessi dipendenti in servizio al 1° gennaio 1962: e precisamente tra quelli che hanno ottenuto nei mesi precedenti a tale data gli adeguamenti di retribuzione ed i passaggi alla categoria superiore maturati nell'anno o negli anni scorsi e quelli ai quali tali adeguamenti e passaggi sono stati invece concessi, nel quadro della prassi normale seguita dalle imprese da cui dipendono per la periodica revisione del trattamento economico, dopo il 1° gennaio 1962. Questi ultimi verrebbero ad essere cioè, a differenza dei primi, privi di ogni garanzia per quanto attiene al riconoscimento da parte dell'« Enel » dei miglioramenti ottenuti. Tale discriminazione appare tanto più grave se si tiene conto del periodo non certo breve che intercorrerà dal 1° gennaio 1962 al momento in cui l'ente sarà in grado, certamente non prima del 1° gennaio 1963, di prendere in esame con visione unitaria la posizione giuridica ed economica dei dipendenti delle imprese ad esso trasferite.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Da tutto ciò appare evidente la necessità, per evitare gli inconvenienti e le ingiuste discriminazioni cui sopra ho accennato, di spostare la data assunta a riferimento delle garanzie previste dal disegno di legge dal 1° gennaio 1962 al 1° gennaio 1963, cioè ad una data più prossima a quella di istituzione e di entrata in funzione dell'ente, perché, per quanto riguarda almeno il personale dipendente, il passaggio dall'attuale struttura a quella prevista dal provvedimento in esame avvenga senza eccessivi disagi per il personale stesso, e nel rispetto dei diritti acquisiti.

Passo ad illustrare l'emendamento sostitutivo del quarto comma. Nella formulazione attuale, il quarto comma dell'articolo afferma categoricamente che le disposizioni contenute nel terzo comma precedente (cioè quelle relative al mantenimento in servizio ed alla conservazione del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle imprese soggette a trasferimento) si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, cioè alle attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica.

In altri termini, il personale che accanto alle attività sopra elencate svolga, per disposizione delle stesse imprese da cui dipende, altre attività, sia pure in via del tutto secondaria e marginale e sia pure più o meno strettamente interdipendenti e connesse con quelle puramente elettriche, viene ad essere privato di quelle ovvie garanzie che sono invece giustamente previste al terzo comma dell'articolo.

È evidente il carattere eccessivamente categorico della disposizione contenuta nel disegno di legge, che ignora completamente tutta la gamma di casi intermedi possibili, per classificare invece, con un taglio netto e reciso, il personale in due categorie contrapposte, e che comporta inoltre il rischio per l'« Enel » di dover rinunciare per legge all'apporto di tecnici competenti maturati nell'industria elettrica, tecnici di cui l'ente stesso ha vitale bisogno, soltanto perché essi non sono stati addetti esclusivamente alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1.

Sarebbe altrettanto assurdo d'altra parte, pensare che l'« Enel » debba obbligatoriamente estendere le garanzie previste al terzo comma dell'articolo ai dipendenti delle imprese da trasferire i quali siano addetti esclusi-

sivamente all'esercizio di attività diverse da quelle di cui al più volte citato primo comma dell'articolo 1: l'emendamento prevede pertanto di dare all'ente la facoltà di non applicare a questi ultimi le disposizioni di garanzia qualora esso ritenga che l'opera di tali dipendenti possa non risultare utile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sabatini, Scalia e Armato hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « 1° gennaio 1962 », con le altre: « 1° gennaio 1963 », e le parole: « entro il 26 giugno 1962 », con le altre: « prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto di sostituire, al terzo comma, le parole: « entro il 26 giugno 1962 », con le altre: « prima della entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento.

Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Defilno, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« L'ente nazionale non può imporre al personale già dipendente dalle imprese incorporate trasferimenti al di fuori dell'ambito territoriale entro il quale si esercitava l'attività delle singole imprese. Questa disposizione si applica per la durata di 5 anni nei riguardi del personale avente oltre 10 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; per la durata di tre anni nei riguardi del personale con minore anzianità di servizio ».

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento di questo emendamento.

Gli onorevoli Caponi, Raffaelli, Busetto, Pucci Anselmo, Beccastrini, Angelucci e Sullotto hanno proposto di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Nelle imprese che saranno trasferite all'« Enel » ai sensi della presente legge e nelle quali vigono contratti di lavoro differenti, il trattamento dovrà essere unificato al livello

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

non inferiore a quello riservato dal contratto che disciplina e disciplinerà i lavoratori elettrici ».

L'onorevole Caponi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPONI. Signor Presidente, chiedo di svolgere congiuntamente anche l'emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Busetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Caponi, Raffaelli, Sulotto, Dami, Failla, Natoli, Napolitano Giorgio, Longo, Granati, Kuntze e Soliano hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'Ente, nell'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, è tenuto a non ricorrere a contratti d'appalto, d'opera o a termine, se non per la costruzione di nuovi impianti e di linee di grande trasporto dell'energia elettrica ».

L'onorevole Caponi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CAPONI. L'importante questione del trattamento da riservare al personale delle imprese elettriche che saranno trasferite all'« Enel » trova la sua regolamentazione nell'articolo 13. Nel primo comma è affermato il principio che il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale. Nel secondo comma è prevista l'unificazione del trattamento previdenziale e assistenziale.

In base a queste due importanti affermazioni di principio, i sindacati non dovrebbero incontrare difficoltà a contrattare un trattamento salariale e normativo unificato. Ma l'unificazione non è cosa che si improvvisi: richiederà studi, ricerche e lunghe trattative. Non è da escludere che incontrerà molte resistenze.

Per il periodo intermedio dispone il terzo comma dell'articolo, che assicura il trattamento goduto al 1° gennaio 1962, salvo modifiche apportate dai contratti collettivi stipulati entro il 26 giugno 1962. La norma è importante, perché intanto assicura ai dipendenti delle imprese elettriche, municipalizzate, private o a partecipazione statale, il rispettivo trattamento goduto. Ma nel compilare tale norma è sfuggito che anche nelle imprese elettriche vige la legge capitalistica del massimo profitto, e quindi è sfuggita l'esistenza di situazioni in cui il contratto di lavoro viene violato, oppure viene applicato in modo arbitrario e differenziato a scopo di lucro.

Per chiarire meglio il concetto cito due esempi. In provincia di Perugia, a Pietrafitta, esiste la centrale termoelettrica della società mineraria alto Trasimeno. Nonostante gli scioperi, le pressioni, gli interventi dei sindacati, la società si è rifiutata di applicare il contratto dei lavoratori elettrici. Tutti i lavoratori (dico tutti) sono retribuiti in base al contratto dei minatori. La norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 13 manterrà in vigore, per i lavoratori della centrale termoelettrica di Pietrafitta, il trattamento dei minatori, pur essendo chiaro che esso deriva da una violazione contrattuale. A Larderello o nel Valdarno, presso la « Santa Barbara », vi sono lavoratori legati ad uno stesso processo produttivo che ricevono all'interno delle rispettive aziende un trattamento differente. La differenza di trattamento all'interno di queste imprese è motivo di acuti contrasti tra gli stessi lavoratori. Le società private possono approfittare anche di questo dualismo per imporre la legge del massimo profitto, ma un ente nazionalizzato, patrimonio della collettività, non deve permetterlo, ha il dovere di eliminarlo.

Si obietterà: ma se esistono ragioni tecniche di organizzazione del lavoro, come possiamo noi disporre l'eliminazione dei differenti trattamenti? In primo luogo vi sono casi, a Pietrafitta, in cui è consumata una grossolana violazione contrattuale, a danno di tutti i lavoratori, violazione che dobbiamo eliminare. Quanto all'aspetto tecnico, non mi sembra che oggi, rispetto allo sviluppo delle tecniche, si possa stabilire una precisa differenza fra una centrale che utilizza un bacino idrico o un bacino lignitifero o boracifero. Nel bacino idrico abbiamo l'invase del combustibile in forma naturale (acqua), ma non mancano gli addetti alla sorveglianza, alla pulitura e alla manutenzione del bacino, che ricevono il trattamento dei lavoratori elettrici. Nelle centrali termoelettriche, gli impianti di estrazione della lignite o di condotta dei soffi, come a Larderello, rappresentano un tutto unico. Non si può e non si deve, quindi, negare a un lavoratore che aziona le macchine di escavazione, oppure sorveglia l'andamento dei nastri che trasportano automaticamente la lignite, o sorveglia le condotte dei gas boraciferi, il trattamento degli elettrici, che viene corrisposto ai quadristi e ai macchinisti della centrale.

Lascio a voi la risposta, con la ferma convinzione che l'emendamento rapidamente illustrato sarà approvato, affinché siano così cancellate nell'ambito delle imprese elettriche

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

trasferite all'« Enel » tutte le violazioni contrattuali e i differenti trattamenti, per far luogo ad un trattamento legittimo ed unificato.

E passo all'emendamento successivo, di cui primo firmatario è l'onorevole Busetto. La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, stabilisce il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, e una nuova disciplina per l'impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi. Questa legge è scaturita da un preciso indirizzo espresso dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, per porre fine ad un grave fenomeno di interposizione, nei rapporti di lavoro, di svariate forme di appalto e subappalto, instaurate dagli imprenditori (in gran parte delle grandi imprese e gruppi monopolistici) per eludere l'applicazione dei contratti di lavoro e le norme di legge.

I monopoli elettrici e la Confindustria, che condussero una tenace opposizione all'approvazione della legge, sono poi ricorsi ai molti mezzi a loro disposizione per eluderla. Si presume che i lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici siano ancora circa 20 mila. Le assunzioni effettuate in base alla legge n. 1369 non superano il migliaio, e in gran parte sono state effettuate dalle aziende elettriche municipalizzate. Dei predetti 20 mila lavoratori appena un terzo, si calcola, riceve il trattamento degli elettrici; ai rimanenti due terzi viene negata l'applicazione dell'articolo 3 della predetta legge, con il pretesto che i lavori eseguiti non rientrerebbero in quelli previsti dal medesimo articolo. L'interpretazione della legge data dalle società è assurda. Numerose sono state le interrogazioni presentate dai parlamentari sindacalisti di ogni gruppo ai ministri del lavoro (prima l'onorevole Sullo e poi l'onorevole Bertinelli) per sollecitare i provvedimenti atti a costringere i monopoli elettrici ad applicare la legge n. 1369.

I sindacati dei lavoratori elettrici hanno fatto centinaia di denunce agli ispettorati del lavoro, le loro federazioni nazionali hanno avuto incontri e colloqui con i ministri interessati, ma pare che ai monopoli elettrici sia molto difficile imporre l'osservanza della legge.

I lavoratori degli appalti elettrici, fino dall'entrata in vigore della legge, hanno dovuto fare migliaia di ore di sciopero per fare rispettare ai monopoli una legge dello Stato, ma questi sono riusciti quasi sempre, con i licenziamenti, con una diversa organizza-

zione del lavoro, con la trasformazione delle ditte appaltatrici, a violare in misura più o meno ampia la legge stessa. Sono note anche le grandi lotte dei lavoratori degli appalti di Napoli, Firenze, Roma, Genova, Bologna, Verona, che in un anno e mezzo hanno dovuto sostenere oltre tre mesi di sciopero.

A Firenze, contro la « Valdarno », nei 60 giorni di sciopero continuato, presero posizione le massime autorità (il sindaco La Pira, il prefetto, l'amministrazione provinciale, tutti i partiti, compresa la democrazia cristiana), ma non fu possibile fare rispettare la legge se non parzialmente.

Diverso è stato, invece, il comportamento delle aziende municipalizzate che, salvo poche eccezioni, come è stato rapidamente accennato, hanno assunto in servizio i lavoratori degli appalti.

Nelle aziende elettriche il servizio in appalto non si giustifica tecnicamente; esso è soltanto un brutale sistema di sfruttamento, attuato praticando trattamenti economici e normativi diversi a lavoratori che prestano servizio in una stessa impresa e svolgono le stesse mansioni. Fanno eccezione soltanto i lavori di costruzione di nuovi impianti di produzione e di nuove grandi linee di trasporto che, dato il loro carattere straordinario, non possono essere svolti dalle aziende elettriche, ma devono essere affidati a ditte specializzate.

Poiché non è pensabile che l'« Enel » violi la legge n. 1369, l'ente stesso dovrebbe assumere una parte dei lavoratori degli appalti, quelli cioè rientranti nella disciplina prevista dall'articolo 1 della legge, e continuare a dare in appalto una serie di servizi, quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 5, corrispondendo però ai lavoratori addetti lo stesso trattamento che ai dipendenti effettivi.

Continuare con il metodo degli appalti indiscriminati comporterebbe maggiori oneri per remunerare gli appaltatori; irrazionalità nel servizio dovuta al diaframma costituito dalle ditte appaltatrici; lavoro qualitativamente peggiore, con più alta percentuale di infortuni (non a caso gli infortuni mortali sono più numerosi fra gli operai degli appalti che fra gli effettivi, nonostante i primi siano una minoranza); malcontento fra i lavoratori degli appalti che, nonostante la parità di trattamento economico e normativo, di fatto avrebbero un trattamento peggiore sul piano previdenziale, assistenziale e morale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Poiché oggi il personale delle aziende elettriche necessario ad assicurare il servizio è composto da settantamila dipendenti effettivi più circa ventimila lavoratori degli appalti il cui apporto è di carattere indispensabile e permanente, il nostro emendamento tende a porre fine ad una discriminazione praticata dai monopoli elettrici per soli fini speculativi e impegna l'« Enel » a non ricorrere al sistema degli appalti se non per i casi eccezionali specificati, assumendo in servizio effettivo anche i lavoratori oggi dipendenti dalle ditte appaltatrici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere il quarto comma.

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento.

Gli onorevoli Scalia, Armato, Sabatini e Sinesio hanno proposto di sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti delle aziende che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, nonché a quelle collaterali di studio, amministrative, assistenziali ed ai lavori che le imprese da trasferire compiano per altra industria o attività.

Agli effetti di quanto previsto ai commi precedenti, si considera dipendente anche il personale delle associazioni esistenti che svolgano nel campo scientifico, tecnico, economico e sindacale compiti interessanti le imprese trasferite.

Ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui ai nn. 6°) e 7°) dell'articolo 4, ed addetti alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, che vengono escluse dalla nazionalizzazione, saranno applicati i contratti di lavoro che regoleranno i rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti, nonché il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento di questo emendamento.

Gli onorevoli Limoni, Canestrari, Prearo e Perdonà hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le ulteriori assunzioni di personale della carriera ausiliaria, esecutiva, di concetto, di-

rettiva, saranno fatte dall'Ente attraverso pubblici concorsi da espletarsi secondo le modalità seguite per l'assunzione degli impiegati civili dello Stato ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Si applicano all'Ente nazionale, per le assunzioni di nuovo personale, le norme riguardanti i mutilati ed orfani di guerra e i mutilati e invalidi del lavoro secondo le leggi vigenti ».

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento di questo emendamento.

Gli onorevoli Valsecchi, Veronesi, Baldi, Franzo e Gitti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« Rimangono fermi anche per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, che sono assoggettate a trasferimento o che saranno concesse all'Ente nazionale, gli obblighi del pagamento del canone annuo, di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, in favore dei comuni rivieraschi e del sovracanone, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, in favore dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani o dei loro consorzi ».

VERONESI. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Il nostro emendamento, in armonia con gli altri analoghi presentati ai precedenti articoli, tende a confermare i diritti dei comuni montani a proposito dei sovracani anche per le future concessioni, e non soltanto per quelle già date e per le quali, al posto dei privati concessionari, subentra l'« Enel ».

PRESIDENTE. L'onorevole Guido Cortese ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« Sono estese all'« Enel » le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni ».

Ha facoltà di illustrarlo.

CORTESE GUIDO. L'articolo aggiuntivo mira a stabilire esplicitamente che si appli-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

chino anche all'« Enel » le norme della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.

Questa legge, che, come è noto, riserva alle aziende del Mezzogiorno e del territorio di Trieste un quinto delle commesse statali, si riferisce alle amministrazioni dello Stato ed esplicitamente all'azienda ferroviaria dello Stato. Stando alla lettera della legge n. 835, essa potrebbe non applicarsi all'« Enel ». Di qui l'opportunità di includere nel provvedimento che stiamo esaminando una esplicita disposizione che tolga ogni dubbio in proposito e renda chiaramente applicabili anche all'« Enel » le disposizioni della legge n. 835.

Sarebbe davvero strano che il provvedimento di nazionalizzazione, che tra l'altro dovrebbe trovare la sua giustificazione proprio come strumento di politica meridionalistica, non includesse nelle sue disposizioni anche quella della riserva del quinto delle commesse a favore del Mezzogiorno e di Trieste e ciò tanto più in quanto l'« Enel » assume il monopolio dei committenti in questo settore. Nè possono sorgere perplessità di fronte alle eventuali insufficienze di ditte meridionali o del territorio di Trieste a far fronte alle commesse, poiché la legge 6 ottobre 1950, n. 835, espressamente stabilisce che quando le commesse non siano frazionabili per qualsiasi motivo di ordine tecnico o quando le aziende del territorio meridionale o del territorio di Trieste non siano in grado, per qualsiasi ragione, di farvi fronte, non si applica la disposizione, ma si assegnano al meridione ed al territorio di Trieste commesse compensative in altri settori di intervento della pubblica amministrazione. Confido che la Commissione e specialmente il ministro, che porta tanto interesse ai problemi del Mezzogiorno, accettino l'emendamento.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire le parole:

« il giorno stesso della sua pubblicazione », con le altre « 30 giorni dopo la sua pubblicazione ».

I proponenti hanno fatto sapere che rinunciano all'illustrazione di questo emendamento.

Passiamo agli articoli aggiuntivi.

Il primo è quello degli onorevoli Natoli, Busetto, Dami, Failla, Granati, Kuntze, Napolitano Giorgio, Longo, Soliano, Raffaelli e Sulotto:

« Per l'emanazione delle norme delegate previste dall'articolo 2 e successivi il Governo si avvarrà del parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

L'onorevole Busetto, cofirmatario, ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

BUSETTO. Rinunziamo all'illustrazione, essendo l'emendamento di per sé chiarissimo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mitterdorfer, Riz ed Ebner, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le provincie con un autonomia propria potranno costituire Enti speciali al fine di esplicare nell'ambito delle stesse le attività di cui all'articolo 1 nell'interesse dello sviluppo economico delle provincie. A tali Enti saranno trasferite dall'« Enel » le imprese di cui all'articolo 1, limitatamente agli impianti che ricadono nel territorio delle rispettive provincie.

Saranno stabilite le norme per coordinare con l'« Enel », le modalità d'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'« Enel » dalla presente legge ».

L'onorevole Mitterdorfer ha facoltà di illustrarlo.

MITTERDORFER. Sarò molto breve, e vorrei chiarire subito una cosa: la Camera, tra poco, approverà definitivamente il disegno di legge e, con esso, il principio della nazionalizzazione del settore dell'energia elettrica in esso contenuto. Quanto noi proponiamo non vuol essere in contrasto con tale principio. È però nostro avviso che nazionalizzazione non significhi necessariamente statizzazione, ma che — pur tenendo presente l'esigenza di una politica unitaria nel settore, che è al centro della discussione — possa essere intesa anche come passaggio al potere pubblico articolato negli enti territoriali minori.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Ne abbiamo esempi nella vicina Svizzera, dove le competenze del settore elettrico nazionalizzato sono affidate ai cantoni, e nella vicina Austria dove vennero inseriti i *Bundesländer*. Una regolamentazione di questo genere ci sembra particolarmente appropriata a quelle parti dello Stato dove già, per altre esigenze di diverso ordine, sono sorte istituzioni ed autonomie speciali.

Per quanto in particolare riguarda la provincia di Bolzano vorrei aggiungere due considerazioni.

La prima è che la relativa abbondanza di acque costituisce una notevole ricchezza, che però va coordinata organicamente alla tutela di altri importanti settori economici. Mi riferisco, per esempio, alla bellezza naturale, che costituisce una notevolissima ricchezza per una fiorente industria turistico-alberghiera, all'agricoltura, che tra l'altro arricchisce di pregiata valuta estera la bilancia commerciale italiana. Al massimo sfruttamento possibile delle acque deve pertanto organicamente corrispondere la massima cura della natura, e ciò nell'interesse della popolazione che da tutte queste fonti insieme trae le sue possibilità di vita e di sviluppo economico e sociale. Riteniamo che solo un ente vicino, anzi inserito in questo quadro organico dell'economia possa adeguatamente assolvere a tale compito.

La seconda considerazione riguarda una situazione di fatto: molti centri abitati nelle valli delle province di Bolzano e di Trento sono tuttora carenti di energia elettrica per lo sviluppo della loro economia locale, non solo per i consumi privati ma anche per lo sviluppo del turismo, dell'artigianato e dell'industria, essendo serviti in grande maggioranza da piccole imprese locali che soffrono, specialmente durante l'inverno, di carenza di disponibilità dovuta a fattori meteorologici. Qualche collega, che ha passato le sue vacanze nella nostra terra, se ne è potuto rendere conto.

Da rilevamenti statistici risulta che tra non molti anni il problema dell'approvvigionamento dell'energia elettrica per l'economia locale in continuo sviluppo diventerà estremamente acuto. Come ci insegna una esperienza incontestabile, tale problema potrà venire risolto proficuamente soltanto da un ente intimamente legato a questi interessi locali.

Con il secondo comma dell'emendamento si vuole tenere conto dell'esigenza di una politica unitaria nell'ambito dello Stato, assicurando comunque l'aggancio all'« Enel », di

modo che l'unitarietà di indirizzo resti comunque salvaguardata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Veronesi, Conci Elisabetta, Helfer, Piccoli, Berloff, Ballardini e Lucchi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La Regione Trentino-Alto Adige conserva i diritti che le sono accordati dagli articoli 5, 9, 10, 61, 62, 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in materia idroelettrica e di utilizzazione delle acque pubbliche.

La Regione, a parità di condizioni, è preferita all'« Enel » nelle concessioni di grande derivazione, a norma del quinto comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

L'onorevole Veronesi ha facoltà di illustrarlo.

VERONESI. L'articolo aggiuntivo che ho l'onore di illustrare anche a nome degli altri firmatari, ai quali vanno aggiunti, per espresso loro desiderio, i colleghi Mitterdorfer, Riz ed Ebner, traduce in termini normativi il voto espresso unanimemente il 27 luglio scorso dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Esso conferma la piena validità degli articoli dello statuto regionale interessati dal presente disegno di legge, ed è l'espressione della preoccupazione del consiglio di conservare alla regione i diritti e le prerogative sanciti dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, contenuti nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Ciò facendo, i consiglieri regionali sono stati fedeli interpreti dei sentimenti della popolazione della regione. Va ricordato che tale popolazione, negli anni 1945, 1946, 1947, sostenne una vivace campagna per ottenere l'autonomia regionale; e non solo la frazione di lingua tedesca, ma anche quella di lingua italiana, memore delle promesse fatte alle popolazioni delle cosiddette terre redente all'atto dell'annessione, dopo la prima guerra mondiale.

Fra le competenze richieste vi era, in primo piano, quella del controllo sulle acque pubbliche. È questa, infatti, una grande ricchezza della nostra terra, ricchezza che i montanari vedono trasferita in gran parte attraverso i grandi elettrodotti nella pianura, senza alcuna utilità per loro.

Ricordo che nel 1961 l'energia prodotta nella regione (8,5 miliardi di chilowattore) è stata pari al 20,4 per cento di tutta l'energia idroelettrica prodotta in Italia, ma solo il 29 per cento di tale quantità è rimasto nella regione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

La richiesta di attribuire alla regione competenza in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico non fu accolta dalla Costituente, indubbiamente in considerazione del preminente interesse nazionale ad esse legato.

Vennero tuttavia riconosciute alla regione alcune competenze, non tanto nella sfera legislativa (limitata dall'articolo 5 alla potestà legislativa secondaria di regolare « l'utilizzazione delle acque pubbliche ») quanto in quella amministrativa e finanziaria.

Gli articoli richiamati dal nostro emendamento, infatti, assicurano alla regione la possibilità di intervenire in sede di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (articolo 9), presentando osservazioni e opposizioni, proponendo ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, partecipando con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle quali vengono esaminate le domande di concessione interessanti la regione. Inoltre (articolo 10), la regione, ove chieda essa stessa una concessione, deve, a parità di condizioni, essere preferita ad altri richiedenti. Infine, il presidente della giunta regionale può provocare la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Che cosa resterà di tutte queste possibilità di intervento dopo l'approvazione della legge in esame? Questa è la preoccupazione dei consiglieri regionali e della popolazione. Quanto ai diritti di carattere economico e finanziario sanciti dallo statuto e che sono, in certo senso, la risposta alla doglianza dei montanari di godere in così scarsa misura della ricchezza prodotta nella montagna, essi consistono: a) in obblighi per i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di fornire date quantità di energia elettrica a prezzo di costo o gratuitamente (articolo 10); b) nella devoluzione alla regione del provento dell'imposta governativa riscossa nella regione per l'energia elettrica (articolo 61); c) nella cessione da parte dello Stato alla regione dei nove decimi dell'importo del canone annuo che grava sulle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche della regione (articolo 62); d) nella facoltà della regione di stabilire un'imposta sull'energia prodotta nel suo territorio (articolo 63).

Il consiglio regionale chiede per mezzo nostro che sia confermata, con l'emendamento proposto o con le assicurazioni che l'onorevole ministro vorrà dare, la validità di questi

articoli anche dopo l'approvazione della legge sulla nazionalizzazione.

MITTERDORFER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

MITTERDORFER. Desidero confermare, anche a nome dei colleghi Riz ed Ebner, che aderiamo all'emendamento Veronesi testé illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli 12, 13 e 14?

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione esprime parere favorevole all'emendamento Trombetta aggiuntivo, al primo comma dell'articolo 12, delle parole « società o ditte esercenti le », nonché all'emendamento aggiuntivo Biaggi Francantonio al terzo comma dello stesso articolo, pur ritenendo a questo riguardo preferibile la formula dell'analogo emendamento Scalia, allo stesso comma, aggiuntivo, dopo le parole « di natura professionale in genere » delle altre « che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego ».

La maggioranza della Commissione è pure favorevole all'emendamento Roberti al quarto comma, purché si adotti la data del 31 dicembre 1961 al posto di quella del 31 maggio 1962, proposta dall'onorevole Roberti a modifica di quella del 30 giugno 1961 del testo della Commissione. Pensiamo che tale termine sia più rispondente al sistema di scadenze introdotto nella legge. Aderisce parzialmente all'emendamento aggiuntivo Del fino al quarto comma, limitatamente all'aggiunta, in fine, delle parole: « salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria », giacché quelle che seguono creerebbero un tipo di sentenza normativa inammissibile.

Siamo altresì favorevoli all'accoglimento dell'emendamento Berry aggiuntivo, dopo il quinto comma, di un sesto sugli organismi di ricerca scientifica, nonché all'emendamento Trombetta all'ultimo comma, sostitutivo delle parole: « delle imprese », con le altre: « delle società o ditte esercenti le imprese soggette e trasferimento ».

Passando agli emendamenti all'articolo 13, la maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento Scalia al secondo comma, che al rinvio alla legge 31 marzo 1956, n. 293 aggiunge quello alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, nonché all'articolo aggiuntivo 13-bis Cortese Guido, che estende all'« Enel » le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

È contraria invece a tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi, per le ragioni che fra poco esporrò.

L'articolo 12, come è noto, stabilisce al primo comma un criterio di salvaguardia dei beni soggetti a trasferimento, preoccupandosi, oltre che della tutela degli impianti, anche della cura e vigilanza sui beni reali—secondo il principio civilistico dell'amministrazione delle cose altrui.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 12 sarà opportuno, là dove si parla di « consistenza patrimoniale » specificare meglio aggiungendo « ed economica ». Penso che l'onorevole ministro sia della stessa opinione. Il termine « patrimoniale » può ritenersi troppo restrittivo in sede di interpretazione.

I commi terzo e quarto sono rivolti a prevenire eventuali dannosi effetti di contratti e incarichi di consulenza e professionali e di contratti di fornitura, allacciamento e trasporto per usi diversi da quelli per servizi pubblici o domestici. Con l'accoglimento dell'emendamento Scalia si fa un'eccezione per i contratti di consulenza che siano la prosecuzione di precedenti contratti di impiego, il che rientra nella prassi delle aziende elettriche.

Il penultimo comma prevede un censimento destinato a fornire al Ministero dell'industria e del commercio tutti gli elementi necessari. Credo che il termine di 20 giorni per la risposta sia più che sufficiente, e che le proposte di emendamento formulate in diverso senso vadano respinte.

Per quanto riguarda l'articolo 13 (che è di particolare importanza, riguardando il personale) la Commissione ha dato ad esso una nuova, ampia ed organica formulazione, che va incontro alla maggior parte delle esigenze sociali che devono trovarci particolarmente sensibili.

Prima di tutto, per conferire una più snella funzionalità alle società, abbiamo stabilito che i rapporti di lavoro rimarranno regolati dalle norme di diritto privato.

Siamo, quindi, nel campo della libera contrattazione sindacale e della libera tutela degli interessi di categoria da parte delle associazioni professionali.

Naturalmente bisognerà preoccuparsi del trattamento previdenziale e assistenziale, il quale dovrà divenire omogeneo ed unitario al più alto livello possibile.

Per quanto riguarda il patrimonio costituito dal personale avente particolare esperienza e capacità, ci siamo preoccupati che

non venga disperso, ma che possa essere utilizzato nell'interesse pubblico.

L'articolo 14 sancisce l'immediata entrata in vigore della legge.

Rimanendo noi, dunque, fermi al sistema che abbiamo elaborato in sede di Commissione speciale, naturalmente non possono essere accolti gli emendamenti che ne modifichino sensibilmente la portata.

Qualche menzione è, però, necessaria per alcuni degli emendamenti respinti. Per esempio, l'emendamento Roberti, aggiuntivo, dopo il primo comma dell'articolo 12, di un nuovo comma sulle indagini in materia tariffaria, non ci trova contrari quanto alla sua sostanza, ma è superfluo, in quanto ciò che auspica l'onorevole Roberti può ritenersi perfettamente attuabile nell'ambito delle norme vigenti, in quanto il Comitato interministeriale per i prezzi non viene soppresso. È stato detto più volte che l'attività rivolta a regolare la materia tariffaria, si svolgerà sulla base degli accertamenti che si renderanno indispensabili secondo la prassi fino ad oggi attuata.

Qualche menzione merita l'emendamento Tozzi Condivi al terzo comma dell'articolo 13. Ritengo che questa norma non sia necessaria in quanto la legge, parlando di dipendenti, intende riferirsi a tutte le categorie di dipendenti e quindi anche alle categorie con contratto a termine cui l'emendamento si riferisce. Quindi, ho la ferma convinzione che quanto auspica l'onorevole Tozzi Condivi sia già disposto dalla norma.

Circa l'emendamento Caponi ed altri aggiuntivo, dopo il terzo comma dell'articolo 13, di un nuovo comma sull'unificazione dei contratti, ricorderò ancora che siamo nell'ambito della libertà contrattuale e sindacale: quindi non è il caso di intervenire con una norma per attuare quello che potrà essere attuato attraverso la libera contrattazione collettiva, tanto più che uno dei contraenti è un ente pubblico soggetto alla vigilanza di un Ministero, e per di più di un Comitato di ministri.

CAPONI. Le violazioni contrattuali in atto vengono sancite dalla legge?

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. È materia di libertà contrattuale e di ricorso all'autorità giudiziaria.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non può mai essere implicitamente avallato un trattamento in atto contrario a legge.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Indubbiamente. L'onorevole ministro ha per-

fettamente formulato il principio che io avevo adombrato.

L'emendamento Trombetta, aggiuntivo, alla fine dell'articolo di un comma sulle assunzioni di mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi del lavoro, contiene un richiamo a leggi vigenti: esso è quindi evidentemente superfluo; quando le leggi vi sono, è chiaro che debbono essere applicate. Anche per quanto riguarda l'articolo 13-bis Valsecchi, debbo dire che i canoni in favore di dati comuni per l'uso di acque sono già previsti dalla legislazione in vigore. La sostanza del suo emendamento è comunque accettabilissima; valga esso pertanto quale raccomandazione perché sia scrupolosamente attuata la norma.

Circa l'articolo aggiuntivo Natoli, desidero ricordare che il rigetto della proposta di creare una Commissione parlamentare consultiva è stato deciso dopo lunga meditazione da parte della Commissione dei 45, la quale aveva ampiamente dibattuto il problema, giacché essa non ha creduto di prolungare l'iter di questa legge su cui vi è un vastissimo consenso nel Parlamento.

L'articolo aggiuntivo Mitterdorfer, poi, ci condurrebbe addirittura, se fosse accettato, sul piano della provincializzazione della produzione elettrica, principio che si è inteso escludere, evidentemente, quando non è stato accolto quello della regionalizzazione.

Un ultimo cenno merita l'articolo aggiuntivo Veronesi. Naturalmente il mantenimento dei diritti e degli obblighi esistenti da parte delle società concessionarie vale anche per quanto riguarda la regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige; tanto più che tutta la materia, per quanto riguarda tale regione, è regolata da norme costituzionali. Circa poi quanto si vorrebbe disporre con il secondo comma dello stesso articolo aggiuntivo, in ordine ad una disciplina già prevista nella legge costituzionale del 1948, debbo dire che è un problema che certamente dovrà venire affrontato, ma in diversa sede.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Nel dichiarare di rimettermi alle dichiarazioni rese ora dall'onorevole relatore, desidero tuttavia aggiungere qualche considerazione su alcuni emendamenti, e soprattutto su quelli che non vengono accettati.

Trattiamo anzitutto di quelli che invece vengono accettati. Sono d'accordo anch'io sull'emendamento aggiuntivo Trombetta al primo comma dell'articolo 12, giacché si

tratta di una dizione che è tecnicamente più corretta. Vi sono poi due emendamenti aggiuntivi al terzo comma dello stesso articolo dagli onorevoli Biaggi Francantonio e Scalia. Essi tendono a tenere aperta la possibilità di rescissione dei contratti ad una certa data, salvo che vi sia una continuità tra il rapporto di impiego e quello di consulenza. In realtà, l'emendamento Biaggi Francantonio mi sembra molto più ampio. L'onorevole relatore per la maggioranza ha dichiarato di accettare l'emendamento Scalia ed io mi associo a lui. Ma poiché l'emendamento Scalia evidentemente non esaurisce il tema, vorrei qui dichiarare che, per quanto riguarda questa questione, lontani dall'assumere un atteggiamento pregiudiziale che si rifletta sulla condotta successiva in questa materia dei contratti di consulenza, intendiamo soltanto rivedere tutti quei casi nei quali i contratti di consulenza siano stati stipulati in un'epoca nella quale era forse opportuno mantenere lo *status quo* nella gestione delle imprese per non recare pregiudizio a tutto l'equilibrio economico dell'ente. Quindi è solo sotto questo angolo visuale e con tale limitazione che sarà applicata la norma; ma, ovunque si trovi il requisito della utilità effettiva e della congruità della corresponsione dei compensi, evidentemente non vi sarà un atteggiamento pregiudiziale, ma un attento esame di merito delle singole situazioni. Ho voluto fare questa dichiarazione per eliminare ogni perplessità e soprattutto per ribadire che, di fronte a questa norma, come a tutte le altre, noi ci poniamo con animo scevro di ogni pregiudizio e veramente obiettivo, nell'interesse, del resto, della buona amministrazione dell'ente e della doverosa salvaguardia dei diritti acquisiti, ma secondo un principio di giustizia e di equità.

Sempre a proposito della salvaguardia della buona gestione dell'ente e, quindi, della rescissione di contratti stipulati dopo le dichiarazioni politiche di volontà nazionalizzatrice ed i primi passi della nazionalizzazione, vi è un emendamento aggiuntivo Bianchi Gerardo al secondo comma dell'articolo 12 che tende a rivedere tutti i contratti, compresi quelli di fornitura. Io credo che non sia necessario inserire una norma a contenuto così ampio. Ritengo che la norma che si occupa di questo argomento sia già largamente comprensiva. Ma, al fine di garantire al proponente che anche gli aspetti da lui considerati debbono ritenersi compresi nel testo redatto dalla Commissione, io credo che all'articolo 12, al secondo com-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

ma, dopo le parole « consistenza patrimoniale », si potrebbero aggiungere le parole: « ed economica ». Questa dizione più ampia potrebbe assorbire il contenuto del suo emendamento. È dunque un emendamento che propongo io, a nome del Governo.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Anche la Commissione l'aveva auspicato. Siamo quindi lieti che il ministro l'abbia proposto.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono sempre sensibile agli auspicci della Commissione.

Mi associo poi al parere favorevole espresso dal relatore sull'emendamento Roberti al quarto comma dello stesso articolo, ma col subemendamento proposto dal relatore, nel senso che alla data del 31 maggio 1962 si sostituisca quella del 31 dicembre 1961.

Sono poi favorevole all'emendamento Del-fino, che propone di aggiungere, sempre al quarto comma, le parole « salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria ». Non riterrei però opportuno aggiungere anche le altre: « la quale potrà, occorrendo, stabilire le nuove condizioni ». Il problema, infatti, non è solo quello di rescindere un contratto che possa risultare lesivo per alcune situazioni, ma di esaminare l'opportunità o meno che quel contratto sia mantenuto. Anche la Commissione ha espresso lo stesso parere.

Accetto anch'io l'articolo 13-bis dell'onorevole Guido Cortese. Sono altresì favorevole a tutti gli altri emendamenti che il relatore ha dichiarato di accettare.

Vi sono poi alcuni problemi in materia di rapporti di lavoro. L'emendamento Caponi al terzo comma dell'articolo 13 ci richiama alla necessità di unificare il trattamento contrattuale dei lavoratori tenendo conto di coloro che non svolgono la loro attività direttamente nel settore elettrico, ma in settori collegati. Sono d'accordo per quanto riguarda il principio generale dell'unificazione di trattamento. Non vorrei però pregiudicare in questo momento alcuna questione con una norma legislativa, senza avere esaminato nel merito quali siano queste attività. Vi possono essere infatti dei gradi diversi di connessione fra l'attività svolta da questi lavoratori e l'attività propria dell'« Enel », per cui rischieremmo, con una norma di carattere generale, di arrivare ad estensioni eccessive. Credo dunque che il criterio possa essere tenuto presente, ma che non sia opportuno consacrarlo in una norma di cui

non conosciamo in questo momento l'estensione e quindi la gravità.

L'emendamento aggiuntivo Busetto alla fine dell'articolo 13 vieta di ricorrere a contratti di appalto, d'opera o a termine, salvo che per la costruzione di nuovi impianti e di linee di grande trasporto dell'energia elettrica. In materia di appalti mi risulta che alcuni problemi particolari si è ritenuto di poterli più economicamente risolvere attraverso questo sistema. Io comprendo che molte cose possano e anzi debbano essere modificate; ma senza avere visto a fondo di che cosa si tratti e quale sia la natura e la gravità degli impegni che assumiamo, non ritengo di poter dare la mia adesione ad una norma legislativa che cristallizzerebbe la situazione.

Il criterio indicato nell'emendamento sarà comunque tenuto presente, come è doveroso, in sede pratica, pur dovendosi respingere l'emendamento per le ragioni sopra esposte.

L'articolo 13-bis Valsecchi ripropone un argomento già preso in considerazione quando ci siamo occupati dell'emendamento Corona Giacomo all'articolo 4, n. 8, riguardante la stessa materia. Ebbi allora occasione di assicurare che le preoccupazioni che li hanno entrambi destati non subiscono alcun pregiudizio dall'approvazione del testo proposto dalla Commissione, e ciò secondo un'opinione che non è soltanto mia ma è largamente condivisa. L'« Enel » subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi delle società, tanto più in quelli verso i comuni montani in quanto non si tratta di un obbligo mero contrattuale, ma di un dovere derivante da una legge dello Stato.

Ove noi inserissimo nella legge l'articolo 13-bis, potremmo determinare dubbi interpretativi: il riferimento ad alcuni soltanto di questi obblighi potrebbe indurre a credere che non tutti gli impegni assunti dalle società ex elettriche sono trasferiti all'« Enel ».

Per queste ragioni invito l'onorevole Valsecchi a non insistere per la votazione del suo emendamento, in quanto un voto contrario della Camera potrebbe, per altra via, pregiudicare l'interpretazione della legge per l'aspetto che gli sta a cuore. Rimane confermato da questa mia dichiarazione il principio di carattere generale, sancito dalla legge, secondo cui l'« Enel » subentra in tutti gli obblighi assunti dalle società elettriche.

Ho ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Mitterdorfer e mi rendo conto delle sue preoccupazioni, ma non posso essere favorevole all'articolo aggiuntivo da lui proposto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

La costruzione di enti speciali ai fini della produzione e distribuzione dell'energia elettrica incide, come ho avuto occasione di dichiarare quando ci siamo occupati di altre regioni a statuto speciale, sui principi generali che stanno alla base della nazionalizzazione e ne costituiscono la, sia pure opinabile, giustificazione economica. Noi riteniamo infatti che solo attraverso l'unitarietà della gestione da parte di un unico ente e il coordinamento di essa mediante un unico bilancio si possa garantire la migliore e più economica gestione dell'ente.

Ora, se dovessimo accettare, anche per una sola regione, la costituzione di enti autorizzati in modo primario e normale, essendo obbligatoria la concessione dell'« Enel », a produrre e distribuire energia elettrica, indubbiamente andremmo contro il principio sopra richiamato. Ecco la ragione per la quale non posso accettare l'emendamento.

Devo però aggiungere che, come ho già avuto modo di dichiarare in altra occasione, in sede di strutturazione dell'« Enel » si potranno tenere presenti queste esigenze di carattere regionale, in modo da articolare perifericamente l'ente stesso nelle sue diramazioni, cosicché le questioni che hanno un rilievo particolare possano essere tenute presenti. Ma ciò senza derogare all'unicità della gestione e dell'ente stesso, e senza contrapporgli altri con personalità giuridica propria.

Vi è infine l'articolo aggiuntivo Veronesi per la regione Trentino-Alto Adige. Questa regione nel suo statuto ha una serie di norme che riguardano direttamente o indirettamente la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. Vi è una serie di norme che hanno carattere fiscale oppure di obbligo di erogare a carico di società elettriche per fini che riguardano la politica generale della regione e lo sviluppo dei comuni o di date zone.

Credo non vi sia alcun dubbio che queste norme non ricevano alcun pregiudizio dal disegno di legge in esame. Direi — anzi — che soprattutto nel caso del comma primo dell'articolo 10 dello statuto regionale, che fissa l'obbligo da parte della società di fornire gratuitamente alla regione per alimentare i servizi pubblici o per qualsiasi altra pubblica finalità una quantità di energia fino al 6 per cento (obbligo, se sono bene informato, e credo di esserlo, che fino ad oggi non ha avuto adempimento) vi sia un assoluto miglioramento della situazione. La regione, infatti, avrà davanti a sé un ente il quale (me lo auguro, e comunque il mini-

stro controllerà perché ciò avvenga) adempirà con scrupolo questi obblighi di legge.

Altre norme dello statuto sono quelle degli articoli 9 e 10, che disciplinano l'intervento della regione in materia di concessione di acque pubbliche. Certamente vi sono lunghe procedure per la concessione delle acque e non vi è un diritto primario della regione, come, per esempio, per la Sardegna. La concessione è rimasta nelle mani dello Stato, quindi segue la procedura normale; la regione ha però il potere di intervenire lungo la procedura e la possibilità di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando si pronunzia su queste concessioni.

Vi è un'altra norma prevista nell'articolo 10 secondo la quale il presidente della giunta ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Mi pare non vi sia alcun dubbio: tutta questa regolamentazione, che rappresenta, direi, uno *ius* speciale sancito dallo statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà.

Vi è poi la norma dell'articolo 10 che stabilisce il diritto di prelazione della regione per quanto riguarda la concessione delle acque pubbliche. Credo che, entro i limiti previsti dallo statuto (parlo dello statuto, non della legge) ed alle condizioni in esso previste, anche questa norma non subisca pregiudizio alcuno dalla legge in esame.

Per queste ragioni credo non sia il caso che noi approviamo un articolo del tipo di quello proposto dall'onorevole Veronesi (che potrebbe assumere un significato diverso da quello che effettivamente si propone il collega, cioè quello di attribuire un valore, sia pure superficiale, alla disposizione, poiché tra l'altro si tratta di una legge normale, mentre lo statuto è una legge costituzionale, e in ogni caso ciò potrebbe condurre a qualche equivoco) piuttosto che lasciare i futuri sviluppi all'interpretazione corretta dello statuto e della legge.

Detto questo, mi rimetto al parere espresso dal relatore per la maggioranza su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto la Camera che gli emendamenti accettati dalla Commissione e dal Governo si intendono incorporati nel testo degli articoli 12 e 13. Si intende altresì modificato il secondo comma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

dell'articolo 12 con l'aggiunta, dopo le parole: « consistenza patrimoniale », delle altre: « ed economica », proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione.

Onorevole Rivera, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 12, non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

RIVERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rivera, tendente a sostituire al primo comma, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessione dei poteri agli amministratori provvisori di cui all'articolo 4 ».

(Non è approvato).

Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 12 non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti soppressivo, al primo comma, delle parole: « ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento trasformazione e nuova costruzione di opere o di impianti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti aggiuntivo, alla fine del primo comma, delle parole: « purché non richiedano uno specifico ricorso al mercato finanziario ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rivera aggiuntivo, alla fine del primo comma, delle parole: « per il finanziamento dei quali l'« Enel » potrà avvalersi di sovvenzioni da parte del tesoro ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti aggiuntivo, dopo il primo comma, del seguente:

« Le indagini che saranno effettuate dal Comitato dei ministri e dal Ministero dell'industria e del commercio in relazione ai compiti della politica tariffaria saranno svolte secondo le norme e i criteri che regolano le attività del Comitato interministeriale dei prezzi. A tale fine l'Ente nazionale dovrà fornire al Ministero dell'industria e del commercio i dati che le aziende elettriche erano tenute a mettere a disposizione del Comitato interministeriale dei prezzi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione integrato dall'emendamento Trombetta aggiuntivo delle parole: « società o ditte esercenti le ».

(È approvato).

Onorevole Biaggi Francantonio, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 12, non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio, soppressivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo del secondo comma con il seguente:

« È facoltà dell'Ente nazionale di sindacare sugli atti che abbiano comunque comportato variazioni della consistenza patrimoniale e della efficienza produttiva e tecnica in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 maggio 1962 dalle imprese soggette a trasferimento, e di annullare, entro il termine di 180 giorni dalla data del trasferimento, quegli atti che risultino compiuti nell'evidente intento di eludere le norme della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo, al secondo comma, delle parole: « 31 dicembre 1961 », con le altre: « 31 maggio 1962 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti sostitutivo, al secondo comma, delle parole: « che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse », con le altre: « che siano gravemente lesivi della consistenza delle imprese stesse ».

(Non è approvato).

Onorevole Guido Cortese, mantiene il suo emendamento sostitutivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORTESE GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cortese Guido sostitutivo, al secondo comma, della parola « comunque », con l'altra: « dolosamente ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Pongo in votazione l'emendamento Roberti sostitutivo, al secondo comma, delle parole: « nel termine di un anno » con le altre: « nel termine di 180 giorni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Bianchi Gerardo non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo del terzo comma con il seguente:

« I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale che non si riferissero specificatamente alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge che abbiano avuto origine dopo il 31 maggio 1962 sono risolti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, a meno che l'ente stesso non li confermi entro 90 giorni dalla data del trasferimento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Roberti, sostitutivo del terzo comma con il seguente:

« È in facoltà dell'Ente nazionale di sindacare sui contratti e sugli incarichi di consulenza e su quelli di natura professionale in genere e di rescindere entro 90 giorni dalla data del trasferimento delle imprese quelli che risultassero non conformi agli interessi e alle finalità dell'ente medesimo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rivera, sostitutivo del terzo comma con il seguente:

« I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere saranno sottoposti all'esame di una commissione paritetica composta di rappresentanti dell'Ente nazionale, di rappresentanti della C.I.D.A., di rappresentanti delle competenti associazioni professionali, la quale, entro il termine di un anno dalla costituzione dell'Ente nazionale, dovrà confermare la validità oppure dichiararne la nullità ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti aggiuntivo, al terzo comma, dopo le

parole: « di natura professionale in genere », delle altre: « stipulati dopo il 31 maggio 1962 ».

(Non è approvato).

L'emendamento Biaggi Francantonio aggiuntivo, al terzo comma, dopo le parole: « di natura professionale in genere », delle altre: « ad eccezione di quelli stipulati con persone aventi un precedente rapporto di impiego con le società o ditte esercenti le imprese trasferite » è assorbito dall'emendamento Scalia (diretto ad aggiungere, dopo le parole: « di natura professionale in genere », le altre: « che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti d'impiego »), accettato dalla Commissione e dal Governo e quindi da intendersi incorporato nel testo della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Roberti aggiuntivo, alla fine del terzo comma, delle parole:

« Sono fatti salvi i diritti degli interessati in conseguenza della rescissione anticipata, sempre che nei contratti e incarichi in questione non si ravvisi l'intento di eludere l'applicazione della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma integrato dall'emendamento Scalia testè letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti e Biaggi Francantonio soppressivo del quarto comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti sostitutivo, al quarto comma, delle parole « 30 giugno 1961 » con le altre: « 31 maggio 1962 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti soppressivo, al quarto comma, delle parole: « per usi diversi da quelli per servizi pubblici ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti al quarto comma, aggiuntivo, dopo le parole: « per usi diversi da quelli domestici stipulati dopo il 30 giugno 1961 », delle altre: « le cui condizioni si presentino in contrasto con il principio di non discriminarietà nei confronti dell'utenza ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Pongo in votazione l'emendamento Roberti sostitutivo, al quarto comma, delle parole: « entro il termine di un anno », con le altre: « entro il termine di 180 giorni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti sostitutivo, al quarto comma, delle parole: « la mancata accettazione delle nuove e diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione di contratti », con le altre: « le nuove e diverse condizioni dovranno essere concordate tra l'Ente nazionale e gli utenti, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma del testo della Commissione con la modifica della data e integrato dall'emendamento Delfino:

« L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rivera aggiuntivo, al quarto comma, dopo le parole: « condizioni fissate dall'Ente nazionale » delle altre: « le quali comunque non potranno avere decorrenza retroattiva ».

(Non è approvato).

Al quinto comma non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento aggiuntivo Berry dopo il quinto comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, s'intende incorporato nel testo della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Rivera sostitutivo, al sesto comma, delle parole da: « secondo le modalità » fino alla fine, con le altre: « secondo le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero per l'industria e il commercio ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo, al sesto comma, delle parole: « entro il termine di 20 giorni » con le altre: « entro il termine di 90 giorni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio e Palazzolo sostitutivo, al sesto comma, delle parole « 20 giorni » con le parole: « 60 giorni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il sesto comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Trombetta, diretto a sostituire, all'ultimo comma, le parole « delle imprese », con le altre: « delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento », accettato dalla Commissione e dal Governo, s'intende incorporato nel testo della Commissione. Pongo in votazione l'ultimo comma così emendato.

(È approvato).

A seguito delle votazioni fatte, l'articolo 12 risulta del seguente tenore:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'ente nazionale stesso.

I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego, sono risolti con il trasferimento delle imprese all'ente nazionale salvo che l'ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'ente nazionale.

L'ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'ente nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione all'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.

Saranno stabilite le modalità con le quali l'ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

Le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i dati concernenti l'esercizio della predetta attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono puniti con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 13.

Onorevole Castagno, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTAGNO. Faccio rilevare, signor Presidente, che il Governo non ha detto nulla a proposito di questo emendamento e gradirei pertanto conoscerne il parere. Del resto, anche la Commissione è stata molto generica al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi scuso perché in verità l'emendamento mi è sfuggito, sebbene qualche parola in questo senso abbia detto a proposito di altro emendamento Busetto o Caponi. Credo che ciò che mira a stabilire l'onorevole Castagno sia giusto, che cioè si debba tendere

gradualmente a realizzare l'unificazione dello status del personale nell'ambito della contrattazione collettiva e dei criteri generali che la reggono. Non vorrei, però, codificare con una norma in modo tassativo e definitivo questo principio, non sapendo noi ancora quale sia la varietà di queste contrattazioni o dei regimi salariali e contrattuali delle imprese, e soprattutto non conoscendo le ragioni di queste diversità. Vi possono essere ragioni puramente soggettive, dipendenti dalla singole aziende o dall'esito delle contrattazioni a livello aziendale, e ragioni obiettive. Quindi, tener presente il principio indicato dall'emendamento Castagno e farne una regola e un indirizzo della politica salariale dell'ente, mi pare opportuno: ma non vorrei che questa diventasse una norma legislativa che all'indomani della costituzione dell'ente ci imponesse una vera e propria rivoluzione contrattuale che potrebbe essere pregiudizievole per l'equilibrio economico dell'ente.

Prego pertanto l'onorevole Castagno di ritirare il suo emendamento.

CASTAGNO. Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, lieto per averle provocate con la mia insistenza, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Preziosi Olindo tendente ad aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Gli imprenditori ed i rappresentanti legali che esplicavano la loro preminente attività lavorativa, anche se non disciplinata in rapporto di lavoro, nelle imprese di cui ai nn. 2) e 4) dell'articolo 5, verranno assorbiti dall'ente; e sarà concesso equo indennizzo a quelli che non prestavano attività lavorativa preminente ».

(Non è approvato).

Onorevole Trombetta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, tendente a so-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

stituire, al secondo comma, le parole: « anche mediante modifica e coordinamento », con le parole: « mediante modifica e coordinamento ».

(Non è approvato).

L'emendamento Scalia, diretto a sostituire le parole: « di cui alla legge 31 marzo 1956, n. 293 », con le altre: « di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293 », accettato dalla Commissione e dal Governo, s'intende incorporato nel testo della Commissione. Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione così emendato.

(È approvato).

Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOZZI CONDIVI. Potrei anche non insistere per la votazione se da parte della Commissione e del Governo mi si dessero assicurazioni più ampie.

In molti paesi, specialmente di montagna, le società elettriche, pur di ridurre la possibilità di concorrenza e per avere la certezza dello sfruttamento di tutte le sorgenti e di tutte le centrali, anche minuscole, di determinate vallate e bacini imbriferi, hanno provveduto ad acquistare o ad affittare tali centrali e vi hanno impiegato propri dipendenti. Successivamente, esse si sono accorte che l'onere per il mantenimento di questi dipendenti era troppo elevato e hanno sostituito il contratto di lavoro con un contratto di affitto o di appalto a carattere forfettario.

È mia preoccupazione che la formula del testo della legge in esame possa precludere l'assunzione di questi dipendenti, anche se l'Istituto nazionale della previdenza sociale in questi casi ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e ha obbligato le società a pagare i contributi.

Pertanto se la Commissione ed il Governo mi dicono che il concetto di dipendenti può essere esteso a questi casi, nei quali materialmente il rapporto di dipendenza esiste pur se giuridicamente si è cercato di eluderlo, sono pronto a ritirare il mio emendamento.

TOGNI GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Noi comprendiamo la preoccupazione del collega Tozzi Condivi per quanto riguarda la dizione iniziale del terzo comma, ma credo che l'onorevole proponente

possa essere tranquillizzato quando si rifletta innanzi tutto che il comma parla genericamente di personale dipendente. Personale dipendente è il personale subordinato, ed è evidente che qualsiasi forma di contratto di questo genere, sia a tempo indeterminato, sia a tempo, sia a *forfait*, presuppone sempre un rapporto di subordinazione. Se ciò non bastasse, vi è un altro punto che rinforza questa ovvia, a mio modesto avviso, interpretazione. Dice la quarta alinea che il personale è mantenuto in servizio e conserva il precedente trattamento giuridico ed economico. Quindi è chiaro che si riconosce che possano esservi trattamenti giuridici differenziati, così come diversi sono secondo il diritto civile i contratti di lavoro subordinato. Perciò io credo che l'onorevole collega possa tranquillizzarsi ed essere matematicamente sicuro che l'interpretazione di questo comma è anche nel senso da lui desiderato.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono d'accordo con il presidente della Commissione. In realtà o si tratta di contratti di lavoro subordinato, e allora rientrano in questa norma, o si tratta di altri tipi di contratto, e allora rientrano nella norma generale in base alla quale l'ente subentra in tutti i rapporti costituiti dalla società, diritti, obblighi, rapporti contrattuali e via dicendo. Quindi non vi può essere dubbio che il rapporto continui.

Non accetto l'emendamento solo per una ragione, forse neppure decisiva, ma che si riconduce alla preoccupazione che, inserito qui, il richiamo ai contratti a termine accanto ai rapporti di lavoro subordinato possa dar l'impressione che questi contratti a termine automaticamente si trasformano in contratti di lavoro subordinato: questione da affrontare, certo, ma senza legare fin da questo momento le mani dell'ente.

Salva questa preoccupazione, che del resto, come ho detto, è molto relativa, non v'ha dubbio che lo scopo che l'onorevole Tozzi Condivi intende perseguire è coerente con il sistema della legge.

TOZZI CONDIVI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Roberti, sostitutivo, al terzo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

comma, delle parole: «alla data del 1° gennaio 1962», con le altre: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

(Non è approvato).

Il primo emendamento Biaggi Francantonio al terzo comma, sostanzialmente identico, è assorbito.

Onorevole Rivera, mantiene il suo emendamento al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIVERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rivera sostitutivo, al terzo comma, delle parole: «alla data del 1° gennaio 1962», con le altre: «alla data del 1° gennaio 1963».

(Non è approvato).

Onorevole Biaggi Francantonio, mantiene il suo secondo emendamento al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Biaggi Francantonio sostitutivo, al terzo comma, delle parole: «entro il 26 giugno 1962», con le altre: «prima della entrata in vigore della presente legge».

(Non è approvato).

L'emendamento Sabatini, identico per la prima parte all'emendamento Rivera e per la seconda al secondo emendamento Biaggi Francantonio, è precluso.

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Roberti aggiuntivo, dopo il terzo comma, del seguente:

« L'Ente nazionale non può imporre al personale già dipendente dalle imprese incorporate trasferimenti al di fuori dell'ambito territoriale entro il quale si esercitava l'attività delle singole imprese. Questa disposizione si applica per la durata di 5 anni nei riguardi del personale avente oltre 10 anni

di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; per la durata di tre anni nei riguardi del personale con minore anzianità di servizio ».

(Non è approvato).

Onorevole Caponi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAPONI. Signor Presidente, non insistiamo per la votazione perché le dichiarazioni rese dall'onorevole ministro sono un fatto importante che indubbiamente agevola la soluzione di entrambi i problemi da noi posti, sia quello riguardante l'unificazione di trattamento che quello riguardante gli appalti.

Quindi prendiamo atto della dichiarazione che afferma il principio generale della sia pur graduale unificazione del trattamento dei dipendenti delle imprese elettriche nazionalizzate, nonché della dichiarazione riguardante gli appalti, cioè la possibile eliminazione di questa forma di sfruttamento praticata dalle imprese elettriche.

Mi permetto di considerare anche come positiva la dichiarazione fatta dal ministro quando, interrompendo il relatore per la maggioranza, ha ricordato le violazioni contrattuali in atto. L'onorevole ministro mi sembra abbia detto che l'« Enel » non perpetuerà le violazioni contrattuali ai danni dei lavoratori elettrici.

Colgo l'occasione per dichiarare che ritiriamo anche l'emendamento aggiuntivo, all'articolo 13, che ha per primo firmatario l'onorevole Busetto.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io mi sono riferito anzitutto alle norme di legge, ed è evidente che non potrei ammettere che si crei un ente il quale possa nella sua gestione contravvenire a norme di legge.

Vi sono poi altre norme che scaturiscono dalla contrattazione collettiva, ed è evidente che l'ente è tenuto egualmente a rispettarle.

CAPONI. Ma qualora si accerti la violazione di legge?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non vorrei incidere tanto sulla interpretazione delle norme di legge, quanto di quelle contrattuali. Questa è una questione che resta sempre aperta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

PRESIDENTE. In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 13 risulta del seguente tenore:

« Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria.

Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293, nonché secondo quelli di cui si informa attualmente la erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.

Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi. Onorevole Natoli, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Natoli:

« Per l'emanazione delle norme delegate previste dall'articolo 2 e successivi, il Governo si avvarrà del parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-bis Cortese Guido, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Sono estese all'« Enel » le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Onorevole Mitterdorfer, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MITTERDORFER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mitterdorfer:

« Le province con autonomia propria potranno costituire enti speciali al fine di esplicare nell'ambito delle stesse le attività di cui all'articolo 1 nell'interesse dello sviluppo economico delle province. A tali enti saranno trasferite dall'« Enel » le imprese di cui all'articolo 1 limitatamente agli impianti che ricadono nel territorio delle rispettive province.

Saranno stabilite le norme per coordinare con l'« Enel » le modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 1 allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'« Enel » dalla presente legge ».

(Non è approvato).

Onorevole Veronesi, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VERONESI. Lo ritiro, signor Presidente.

ALMIRANTE. Lo faccio mio e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Devo esprimere il nostro disappunto per il fatto che questo emendamento venga ritirato, perché, obiettivamente parlando, non ci sono sembrate rassicuranti le dichiarazioni conclusive del ministro; anzi, se mai, sono state proprio le dichiarazioni conclusive del ministro a suscitare in noi qualche ulteriore preoccupazione.

Anzitutto, nei confronti di questo articolo aggiuntivo, mi permetto di sollevare una questione che investe la Presidenza della Camera.

Se sono bene informato, sull'argomento il parlamento regionale del Trentino-Alto Adige ha, all'unanimità dei suoi rappresentanti — o, per lo meno, dei presenti in aula in quel momento — approvato una legge-voto, che è stata trasmessa alla Presidenza della Camera secondo la procedura stabilita dallo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

statuto regionale del Trentino-Alto Adige. Non abbiamo avuto alcuna notizia di tale legge-voto. Io sono certamente un antiregionalista convinto, però penso che le leggi costituzionali, così come abbiamo più volte dichiarato, o devono essere modificate, o devono essere osservate. Lo statuto regionale del Trentino-Alto Adige, che è legge costituzionale, in questo caso, mi sembra non sia stato osservato in una sua precisa disposizione.

Non è un rilievo che mi permetto di muovere alla Presidenza, ma una informazione che desidero chiedere alla Presidenza.

La legge-voto in parola, essendo stata comunicata tempestivamente alla Presidenza della Camera, avrebbe dovuto essere trasmessa all'attenzione della Commissione dei 45 prima, dell'Assemblea poi, con i mezzi procedurali che la Presidenza stessa avrebbe dovuto scegliere.

Non credo, signor Presidente, che questo sia avvenuto. Se è avvenuto ed io non ne sono stato informato, chiedo scusa alla Presidenza; se non è avvenuto, sempre senza muovere alcun rilievo alla Presidenza, chiedo che ciò avvenga, anche perché non si crei il precedente di una legge regionale che, una volta trasmessa alla Camera, non venga inoltrata secondo la debita procedura. Se questo precedente dovesse stabilirsi, noi avremmo — questo è chiaro — riformato il testo costituzionale. Ciò potrebbe anche far piacere a noi, ma non sarebbe questo il modo né la via. Noi non chiediamo revisioni tacite del testo costituzionale.

D'altronde, l'esistenza di un simile problema costituzionale e procedurale accresce indubbiamente le nostre preoccupazioni di sostanza nei confronti del ritiro da parte dei colleghi democristiani di questo articolo aggiuntivo. Non avevo in programma di intervenire sull'argomento, giacché ritenevo che l'onorevole ministro avrebbe dato una risposta rassicurante. Ora, debbo invece far mio l'emendamento ritirato, perché la risposta dell'onorevole ministro non mi ha tranquillizzato affatto.

Prima di tutto, ciò che ha incominciato a determinare le mie preoccupazioni sono state le dichiarazioni dell'onorevole ministro, non su questo articolo aggiuntivo, ma sull'articolo 13-bis, ed anche sull'articolo aggiuntivo Mitterdorfer, al quale noi siamo nettamente contrari. L'onorevole ministro ha affermato in quella sede che, in prosieguo, questa materia dovrà essere sottoposta ai consigli regionali, e nella fattispecie, al con-

siglio della regione Trentino-Alto Adige. Credo di aver ben compreso, onorevole ministro: è evidente — ella ha detto — che nei rapporti che si instaureranno tra l'« Enel » e l'ente regione, se saranno necessari degli adeguamenti, si potrà provvedere in conformità.

In sostanza, ella ha inteso dire — lo ha detto anzi esplicitamente — che da un lato c'è una legge ordinaria e dall'altro una legge costituzionale, e che di conseguenza non possiamo con quella ordinaria modificare la legge costituzionale. Ma è proprio di qui che nascono le nostre preoccupazioni, intorno alle quali, signor Presidente, chiediamo un chiarimento da parte della Presidenza, anche se ovviamente non pretendiamo che la Presidenza debba pronunziarsi immediatamente.

Il primo comma dell'articolo aggiuntivo in esame ci sembra in sostanza possa essere lasciato da parte, perché giustamente l'onorevole ministro ha detto che nulla può essere innovato su questo punto — diritti della regione in materia idroelettrica e di utilizzazione delle acque pubbliche — dalla costituzione e dal funzionamento dell'« Enel »; ma per quanto riguarda invece il secondo capoverso (e molto abilmente l'onorevole ministro non ha insistito nell'occuparsi del secondo capoverso, come non si è occupato degli articoli 61, 62 e 63 dello statuto regionale per il Trentino-Alto Adige) la preoccupazione esiste.

Credo che sinceramente l'onorevole ministro debba ammettere che questo secondo capoverso è un capoverso di garanzia che in questo momento viene richiesto a norma dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, dato che la legge sull'« Enel » non contempla tale garanzia, non assicura a questo riguardo (preferenza alla regione a parità di condizioni nelle concessioni di grande derivazione) il pieno e tranquillo adempimento di quanto finora è disposto attraverso lo statuto regionale. Quindi, delle due l'una: o si approva il secondo comma di questo articolo aggiuntivo, e allora fra la legge istitutiva dell'« Enel » e lo statuto regionale vi è concordanza; o si respinge, o non si insiste, sul secondo comma di questo articolo aggiuntivo, e allora la legge istitutiva dell'« Enel » in parte, per lo meno, modifica o tende a modificare o potrebbe nella pratica attuazione modificare lo statuto regionale del Trentino-Alto Adige. Il che configurerebbe, per questa parte, la legge istitutiva dell'« Enel » come una legge di revisione costituzionale, come una legge di modifica di

una norma costituzionale, quale è lo statuto della regione Trentino-Alto Adige. Poiché evidentemente noi non siamo in sede di revisione costituzionale, dato che questa non è una legge di revisione costituzionale, ma è una legge ordinaria, noi saremmo in questo secondo caso fuori delle nostre possibilità e delle garanzie obiettive di carattere costituzionale e politico che dobbiamo offrire a noi stessi. Ve lo dice un gruppo che certo regionalista non è, ma che quando intende rivedere la Costituzione vuole farlo sulla base del procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione stessa, e non sulla base di modifiche introdotte in questo modo (ma nella sostanza introdotte) che non potrebbero non dar luogo ad ulteriori conflitti di carattere costituzionale e politico fra la regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige e lo Stato italiano.

Di conflitti ve ne sono anche troppi; e non abbiamo alcuna intenzione di consentire che gruppi politici che in Alto Adige esercitano attività disgregatrici si valgano di errori od omissioni od interpretazioni di questo tipo per approfondire ancora la loro azione e per lanciare accuse contro lo Stato e il Parlamento italiano. Vogliamo quindi permetterci di invitare il Governo e la Camera a prendere in attenta considerazione l'opportunità di approvare questa norma, perché non nascano gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, ella mi ha rivolto una domanda e ha detto che non attendeva subito una risposta. Io sono in grado di darle questa risposta. Le faccio presente che si tratta di un voto espresso dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e non di una proposta di legge. Il voto giunse tardivamente: venne annunciato alla Camera il 5 settembre, quando ormai eravamo in sede di esame degli articoli di questo disegno di legge. Comunque, la Presidenza seguendo la prassi ha trasmesso tale voto alla presidenza della Commissione dei 45. Di ciò il Presidente ha dato comunicazione in aula e tale annuncio terminava proprio con le parole: « Il voto sarà trasmesso alla Commissione competente ». Quindi, la Camera ne è stata doverosamente informata.

ALMIRANTE. Questo per quanto riguarda la responsabilità della Presidenza della Camera. Per quanto concerne la Commissione dei 45, non risulta che il presidente di essa ne abbia dato notizia ai relatori né ai componenti della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Tutti gli onorevoli colleghi ne hanno avuto notizia attraverso la

comunicazione fatta in aula dal Presidente COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei dire all'onorevole Almirante che le mie parole o non sono state da lui percepite con esattezza o sono state male interpretate. Rivolgendomi all'onorevole Mitterdorfer, che auspicava la costituzione di enti provinciali con competenza primaria in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, mi sono dichiarato contrario al contenuto del suo emendamento rifacendomi a dichiarazioni di carattere generale. In altri casi noi manteniamo in piedi enti regionali esistenti, ma li espropriamo delle loro attività; e se restano in piedi, se ne salvaguardiamo la personalità giuridica, ciò è solo per poter dare in seguito a questi enti la concessione di alcune attività in base al relativo disciplinare. Il caso che aveva prospettato l'onorevole Mitterdorfer era diverso: egli voleva consentire successivamente all'entrata in vigore della legge la creazione di enti nelle province con autonomia propria al fine di poter loro attribuire in modo primario la competenza di produrre e distribuire energia: competenza che questa legge riserva in maniera assoluta all'« Enel ». Essendo quindi l'emendamento contrario al principio generale cui si ispira la legge, ho detto di non poterlo accettare. Non vedo come questo possa collegarsi con le deduzioni che ne ha tratto l'onorevole Almirante.

Quello che l'onorevole Almirante mi attribuisce ha anche implicazioni di carattere politico, sulle quali vorrei che non sussistesse alcun dubbio. Io non ho detto che per questa materia si prenderanno successivamente contatti con gli organismi regionali al fine di definire le questioni che potranno sorgere. Non che non vi sia una dialettica permanente fra organismi regionali e Stato al fine di discutere e risolvere le questioni che insorgono nei reciproci rapporti; solo che io ho detto un'altra cosa. Poiché una norma della legge prevede che l'« Enel » abbia una sua organizzazione periferica, si esaminerà il modo di essere di questa organizzazione periferica, in modo che possa tener conto anche di esigenze regionali. Vi è chi ha suggerito che l'organizzazione periferica si riferisca a raggruppamenti di aziende. Vi è, invece, chi dice che debba riferirsi a entità di carattere geografico o amministrativo. Ebbene, io non ho fatto che ripetere all'onorevole Mitterdorfer tutto ciò, dicendo che si potrà tener

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

conto anche delle circoscrizioni di carattere regionale, ma sempre per quanto riguarda la struttura periferica dell'ente, che è cosa diversa dalla creazione di enti con propria personalità giuridica che all'ente stesso invece si contrappongono.

Per quanto riguarda l'altra questione posta dall'onorevole Almirante, io ho solo detto che le norme contenute in questa legge non possono evidentemente modificare una legge costituzionale come è lo statuto regionale.

Rimettiamoci allora alla interpretazione della legge stessa. Secondo la mia opinione, l'ultimo comma dell'articolo 10 resta, nella sua validità, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo. Se ella, onorevole Almirante, leggerà attentamente l'articolo 10 ne rileverà i limiti e vedrà come successivamente vi sia modo, attraverso una corretta interpretazione dell'articolo stesso, di stabilire organicamente il rapporto che sussiste fra la norma costituzionale e le norme contenute in questa legge, senza che possano insorgere conflitti.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del ministro, onorevole Almirante, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Veronesi, da lei fatto proprio?

ALMIRANTE. Devo insistere, signor Presidente; perché le dichiarazioni del ministro non hanno dissipato le mie perplessità.

VERONESI. Desidero chiedere all'onorevole Almirante se insiste su tutti e due i commi.

ALMIRANTE. Insisto sul secondo comma. Vorrei insistere sull'intero articolo, poiché, per una ragione di tecnica legislativa, mi sembrerebbe difficile inserire la norma di cui al secondo comma senza una premessa. Comunque, nella sostanza insisto soltanto sul secondo comma, salvo poi dare alla norma una migliore formulazione, in sede di coordinamento, ove l'emendamento fosse accolto. Mi pare comunque che se iniziamo il secondo comma con le parole: « La regione Trentino-Alto Adige », l'emendamento possa andare.

VERONESI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Sono costretto a votare contro il mio articolo aggiuntivo, da me ritirato e fatto proprio dall'onorevole Almirante. In questo mio atteggiamento non vi è alcuna contraddizione, perché il mio voto va inquadrato nella logica del sistema della legge, tenendo presenti le dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Veronesi, emendato nel senso proposto dall'onorevole Almirante, che lo ha fatto proprio:

« La regione Trentino-Alto Adige, a parità di condizioni, è preferita all'« Enel » nelle concessioni di grande derivazione, a norma del quinto comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 14, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire le parole: « il giorno stesso della sua pubblicazione », con le parole: « 30 giorni dopo la sua pubblicazione ».

Gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento. La Commissione?

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, testé letto.

(Non è approvato).

AMENDOLA GIORGIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA GIORGIO. Il voto favorevole che il gruppo comunista darà al disegno di legge per la nazionalizzazione dell'industria elettrica rappresenta la coerente conclusione di una lunga battaglia che noi comunisti abbiamo iniziato da tempo, fin dagli anni lontani e tempestosi della guerra di liberazione, quando, ancora nel corso della lotta partigiana, in concorso con le altre forze democratiche collegate nel Comitato di liberazione nazionale, noi cominciam-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

mo a delinere le basi del nuovo Stato democratico fondato sul lavoro, che avrebbe dovuto assicurare la rinascita e il rinnovamento del nostro paese; lo Stato che trovò poi nella Costituzione la sua carta. Costituzione che non è stata attuata, se è vero che solo ora cominciamo ad applicarne una parte essenziale, quella delle riforme di struttura.

Non è senza significato il fatto che ancora una volta, nonostante gli interessi politici che ci dividono, i partiti allora uniti nel C. L. N. si ritrovino per un momento accanto nel dare il voto favorevole ad una legge che assesta un duro colpo ai gruppi monopolistici elettrici, quei gruppi monopolistici che sostennero il fascismo e che del fascismo si servirono per allargare il loro predominio nel paese. Manca fra questi il partito liberale. Ma in questo partito, in realtà, sono rimasti pochi di quei liberali che erano nel C. L. N., che si batterono contro i fascisti, ed allora approvarono quegli orientamenti ideologici del partito liberale italiano che prevedevano la nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Non è il momento di indulgere alle rievocazioni e di esaminare il lungo cammino percorso, le dure battaglie sostenute contro i gruppi elettrici, la battaglia meridionalistica contro la S. M. E., cancro del Mezzogiorno, le istanze avanzate, le proposte di legge che presentammo e (atto politico significativo) le indicazioni del nostro IX congresso in ordine alla formazione del Governo di centro-sinistra e alla nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Allora, quando combattevamo questa battaglia, quando avanzavamo queste proposte ci si rispose che la nostra era propaganda, pura propaganda. Ed era effettivamente, ad un certo momento, della propaganda, ma giusta e necessaria, perché vi è sempre un momento di propaganda agli inizi delle grandi azioni riformatrici. Vi è sempre un'azione illuminante da compiere per guadagnare il consenso dei cittadini, per convincerli della bontà delle proposte avanzate. Propaganda, ma propaganda efficace, come sarà efficace la propaganda che noi comunisti svolgiamo per l'adozione di nuove misure di nazionalizzazione; ad esempio la nazionalizzazione dell'industria farmaceutica e di quella del cemento.

Bisognerebbe che le grandi masse del popolo italiano si convincessero che la proposta di nazionalizzazione dell'industria elettrica non risponde a preferenze ideologiche dei partiti che sostengono la necessità di una

estensione dell'industria di Stato e la limitazione del potere dei monopoli; che si convincessero che questa proposta non risponde soltanto a legittime esigenze democratiche ed antifasciste per togliere ai gruppi monopolistici i mezzi di cui dispongono e di cui si servono per limitare la democrazia e per imporre, al di sopra delle istituzioni parlamentari e democratiche, la loro prepotente volontà di dominio, ma risponde soprattutto ad una esigenza oggettiva dell'economia italiana per assicurare uno sviluppo economico che possa finalmente tradursi in progresso sociale dell'intera nazione.

La forte espansione economica degli ultimi anni, diretta e controllata dai gruppi monopolistici, ha dimostrato ampiamente l'esigenza di una politica antimonopolistica, e perciò, proprio in questa fase della vita economica nazionale, caratterizzata da un aggravamento di tutte le sue interne contraddizioni, si è posta inderogabilmente l'esigenza della nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Certo, la soluzione data al problema esprime chiaramente i limiti e le contraddizioni del centro-sinistra: si vorrebbe quasi nascondere il carattere di misura antimonopolistica ad un provvedimento che deve essere invece inquadrato in tutte le prospettive di lotta per una politica programmatica di sviluppo economico e democratico.

Nel quadro di questa prospettiva noi daremo il voto favorevole al progetto di legge, consapevoli dei suoi difetti e dei suoi limiti, ma convinti che esso rappresenta un serio colpo inferto al grande capitale monopolistico, che avrà le sue conseguenze al di là delle furbizie tattiche e dei vari tentativi di convincere i capitalisti colpiti che esso è in definitiva meno grave di quanto non appaia, e che comunque sarà l'ultimo. Sì, il colpo poteva essere più forte, ma non sarà l'ultimo, non potrà essere l'ultimo, se veramente si vorrà portare avanti una politica di programmazione per uno sviluppo economico e democratico.

Noi comunisti abbiamo chiaramente criticato gli aspetti della legge attuale, abbiamo cercato di migliorarla, presentando emendamenti che la maggioranza governativa ha voluto respingere. La legge è il frutto di un compromesso, lo sappiamo e ce lo hanno ricordato i compagni socialisti; del compromesso che è alla base della formazione dell'attuale maggioranza. Il meglio è nemico del bene, accontentiamoci, ci hanno detto i compagni socialisti. Il fatto è che i problemi da noi posti con gli emendamenti saranno riposti

dalle esigenze della lotta antimonopolistica. I nostri emendamenti non hanno avuto tanto lo scopo di indicare i limiti ed i difetti del provvedimento, ai fini di una polemica retrospettiva di dubbio e limitato interesse, quanto quello di indicare le linee delle future battaglie antimonopolistiche necessarie a realizzare una politica programmatica di sviluppo democratico ed economico.

Le critiche da noi rivolte, ad esempio, alle modalità del riscatto (altezza del prezzo, brevità del periodo, ecc.), hanno avuto la finalità di porre in evidenza il problema del controllo sugli investimenti che saranno effettuati con i miliardi versati ai gruppi elettrici in corrispettivo degli espropri, per evitare che questi possano, manovrando indisturbati tali forti mezzi finanziari, trasferire la loro potenza in altri campi. Sono critiche cioè che segnano l'inizio concreto di quella battaglia della programmazione che avrà un senso soltanto se riuscirà a togliere ai gruppi monopolistici la direzione della manovra degli investimenti. Sono critiche che aprono la battaglia per una politica dell'energia, che l'ente dovrà realizzare per giungere ad un abbassamento delle tariffe elettriche, per fare in modo che la nazionalizzazione significhi energia elettrica abbondante e a buon mercato. Sono critiche all'ordinamento dell'ente che aprono la discussione su quelle necessarie riforme democratiche delle strutture dello Stato che debbono accompagnare le riforme economiche e le nazionalizzazioni, se si vuole che queste si traducano in una crescente estensione della democrazia.

Nazionalizzazione e sviluppo dell'industria di Stato esigono che si sviluppino in pari tempo forme nuove di articolazione democratica, di partecipazione popolare ad un controllo democratico, di ampliamento delle autonomie locali, attraverso l'attuazione delle regioni e l'attribuzione di nuove funzioni al Parlamento, perché possa assolvere ai compiti nuovi che gli spettano in uno Stato che vede continuamente allargarsi la sua sfera di azione.

È una battaglia, la nostra, che investe non solo l'« Enel », ma anche l'E. N. I. e l'I. R. I., affinché i controlli democratici esterni ed interni assicurino il carattere democratico di questi enti, la loro funzione propulsiva di tutto lo sviluppo economico e democratico, e perché essi non siano invece, come spesso avviene, strumenti burocratici del capitale monopolistico di Stato. Ma premessa di questa battaglia è che la nazionalizzazione dell'industria elettrica sia un fatto compiuto.

E questa è la ragione del nostro voto positivo.

Noi votiamo dunque questa legge, convinti che essa non potrà essere un provvedimento isolato, ma l'inizio di una più vasta battaglia per un rinnovamento democratico delle strutture economiche e politiche del paese. E lo diciamo apertamente: questo è il senso del nostro voto. La classe operaia, i lavoratori lo debbono sapere, perché dipendono dalla loro coscienza, dalla loro capacità di intervento e di lotta gli sviluppi vittoriosi di questa battaglia, che è affidata alla loro forza e alla loro unità.

L'approvazione del presente disegno di legge deve essere il momento iniziale della realizzazione di una piattaforma programmatica nella quale la nazionalizzazione dell'industria elettrica, l'attuazione dell'ente regione, il varo delle leggi agrarie (enti di sviluppo, abolizione della mezzadria e dell'iniquo sistema dei fitti e delle colonie), l'impostazione di una programmazione economica siano tutti momenti tra loro strettamente collegati, che avranno ciascuno un significato se saranno attuati in un unico contesto politico autenticamente democratico, che postuli una politica estera di pace e di indipendenza e una politica interna di rispetto dei diritti popolari e di allargamento della democrazia, non di faziosa utilizzazione delle forze di polizia al servizio di un padronato egoistico, ottuso e prepotente, come è stato dimostrato dai fatti dolorosi di Ceccano, di Torino e di Bari.

Purtroppo, nell'azione governativa tutto c'è, tranne questa necessaria coerenza, questa impegnata attuazione del programma enunciato.

Noi criticammo i limiti degli impegni presi, ma soprattutto esprimemmo sfiducia nella capacità del Governo e dell'attuale maggioranza di realizzare il suo pur limitato programma. Vi era una questione di scadenza, di tempi, di modi e vi era, come v'è, una palese mancanza di quella volontà politica, tesa ed omogenea, necessaria per superare gli ostacoli e per realizzare il programma. Ciò perché la maggioranza è viziata da equivoci, da contraddizioni, da lotte intestine, perché in esse la destra esterna ed interna alla democrazia cristiana agisce apertamente anche in seno al Governo per impedire la realizzazione del programma, per guadagnare tempo, per giungere alle elezioni senza che siano stati compiuti gli atti necessari a delineare una nuova politica.

In questa situazione, il nostro voto positivo corrisponde all'atteggiamento assunto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

all'atto della costituzione dell'attuale Governo, che non fu allora di condanna aprioristica, ma di ragionata sfiducia; siamo pronti ad approvare tutti gli atti che si inseriscano in una nuova prospettiva ed a combattere tutti gli altri che rappresentino la continuazione della vecchia politica centrista. E purtroppo ve ne sono abbastanza.

Il nostro è un voto antimonopolistico che viene espresso nel momento in cui nel paese si verifica un potente movimento rivendicativo di lotte operaie, bracciantili, contadine, di ceto medio, che ha un senso generale antimonopolistico, perché sono avanzate legittime rivendicazioni di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e viene affermata una nuova capacità contrattuale della classe operaia. Si tratta di una lotta per portare avanti le rivendicazioni economiche e per limitare lo strapotere del monopolio.

Il nostro voto si inserisce in questo grande movimento di popolo, che non lotta solo per rivendicazioni minute e particolari, ma per un nuovo corso di politica democratica, un movimento nel quale si realizza la più grande unità delle forze sindacali e politiche. Si illude chi crede che con l'approvazione di questa legge si possa chiudere la partita per quanto riguarda l'avvio di una politica di rinnovamento strutturale. Oggi si compie un primo passo, ancora limitato e insufficiente, ma altri passi saranno compiuti su una strada che, per forza e volontà di popolo, sarà percorsa sino alla fine, fino al rinnovamento strutturale, economico e politico del paese, fino alla piena attuazione della Costituzione, quella strada che per noi comunisti è la via democratica al socialismo in Italia. (*Applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Nel corso della discussione generale sul disegno di legge, esprimendo l'opposizione del Movimento sociale italiano, ho avuto occasione di dire che le motivazioni tecniche indicate dalla democrazia cristiana esistevano anche quando essa era contro la soluzione nazionalizzatrice. Ho aggiunto che, conseguentemente, la decisione del Governo di nazionalizzare l'industria elettrica doveva considerarsi un adempimento delle condizioni imposte dal partito socialista in sede di trattative per la formazione del Governo in carica.

Questa predisposizione della democrazia cristiana a cedere, autorizzava il dubbio che

essa non avrebbe resistito alle sollecitazioni a che si traessero dal presente provvedimento le conseguenze sue proprie, dato che autorevoli esponenti del partito socialista lo avevano definito strumento di rottura di un equilibrio sul quale si basa il nostro assetto economico.

L'onorevole Giorgio Amendola, annunciando il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge in esame, ha affermato che queste conseguenze esistono e che si illudono coloro i quali pensano che tutto sia finito, perché saranno inferti altri duri colpi alla iniziativa privata. Ha quindi confermato il suo favore all'iniziativa pubblica, in conformità a quelle che sono le direttive definite a Mosca alla conferenza economica di una quindicina di giorni fa, secondo le quali i partiti comunisti dei paesi occidentali devono sostenere lo sviluppo delle gestioni pubbliche.

Purtuttavia, una certa irrequietezza che serpeggiava in molti settori della democrazia cristiana, delusi per i risultati evidentemente negativi dell'esperimento di centro-sinistra, aveva fatto sorgere in noi l'ingenua speranza che essa, in sede di esame tecnico, avrebbe dato piuttosto ascolto ai suggerimenti del buonsenso e avrebbe cercato di resistere a coloro che avevano detto chiaramente che dalle sue rinunce programmatiche non sorgeva alcun obbligo per il partito socialista di dare una contropartita. Al riguardo è stato giustamente detto che se la democrazia cristiana è convinta della validità di questo programma, i compensi li ha dall'attuazione di esso, e che se invece non ne è convinta, il partito socialista non può rendersi complice di un obliquo machiavellismo politico.

Onorevole ministro, nel corso dell'esame degli articoli abbiamo dovuto ricrederci per quanto si riferisce alle ingenue speranze cui accennavo prima; abbiamo dovuto constatare che agli irrigidimenti del partito socialista corrispondevano sempre maggiori cedimenti da parte della democrazia cristiana. L'ostinato diniego che la maggioranza ha opposto a tutti i nostri emendamenti, intesi, fatta salva la struttura fondamentale del disegno di legge, a correggere le molte assurdità ed illogicità, le molte incongruenze legislative, le molte clausole demagogiche, ne hanno dato appunto la prova.

Questa legge è sorta da un incontro tra partiti politici; questa legge è stata definita, nella sua formulazione tecnica, da esperti (e da non esperti) di partito e questa legge ha trovato la sua definitiva sistemazione non attraverso i dibattiti svoltisi in aula, ma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

attraverso le riunioni del comitato dei partiti di maggioranza, le cui irrevocabili decisioni ci venivano comunicate giorno per giorno dal relatore per la maggioranza.

Avete detto di no quando vi abbiamo suggerito per esempio di correggere quelle norme del disegno di legge che danno al Governo il potere di nominare un centinaio di amministratori provvisori. Avete risposto no alle nostre proposte di emendamenti che, se approvati, avrebbero forse attenuato il dubbio che l'ente che sarà istituito si trasformi in uno strumento di sistemazioni clientelari. Non avete voluto ascoltare i nostri suggerimenti quando vi abbiamo detto di non sconvolgere l'amministrazione ferroviaria togliendole la gestione del settore elettrico, e avete risposto decisamente di no quando vi abbiamo suggerito di attenuare il carattere sopraffattorio e persecutorio di questo disegno di legge e vi abbiamo invitato a voler attenuare i danni per i risparmiatori.

Debbo darle atto, onorevole Colombo, della disposizione mostrata ad intrecciare un dialogo con l'opposizione ed anche degli sforzi che ella ha fatto per comprendere le ragioni da cui erano mosse le nostre richieste; in una parola, cioè, soltanto della sua buona volontà, buona volontà che sottolinea o la ristrettezza dei suoi poteri o la sua intenzione di non servirsene.

Ella, onorevole ministro, ci ha detto per esempio che le nostre proposte di tramutare il triennio in biennio come periodo per il calcolo dei valori medi delle quotazioni borsistiche dei titoli elettrici erano degne di attenzione, aggiungendo però che il Governo non poteva tornare indietro perché aveva deciso, perché ormai quella norma era stata scontata dalla pubblica opinione. Tutti abbiamo capito che non era il Governo che aveva deciso, che non poteva tornare indietro: era il comitato dei partiti che aveva deciso e non voleva tornare indietro. E tutti abbiamo capito che, quando ella ha dato un'aggettivazione estensiva alla parola «opinione», si voleva riferire ad una opinione più ristretta e fornita di maggiore autorità verso la democrazia cristiana e il Governo.

Mentre ella faceva queste dichiarazioni, onorevole ministro, pensavo — e le chiedo scusa di questo pensiero — che in fondo i due mesi di sospensione inflitti all'onorevole Armosino per essersi opposto a questo disegno di legge erano un prezzo meno elevato di quello che ella pagava sostenendolo dai banchi del Governo.

E se noi aggiungiamo alle dichiarazioni coraggiose dell'onorevole Armosino — facendo sempre salve le sostanziali differenze di carattere morale — i silenzi, gli assensi, le rinunzie a parlare di molti deputati della democrazia cristiana, allora abbiamo il diritto di dire che molti dei voti dei deputati democratici cristiani a favore di questo disegno di legge non saranno voti di convinzione. E se ci riferiamo ai prevedibili risultati aritmetici e distinguiamo i voti dati per convinzione dai voti dati contro convinzione, dobbiamo arrivare alla conclusione che questa legge avrà la maggioranza che merita, e dal punto di vista morale e dal punto di vista politico. E questa maggioranza sarà composta da coloro che vogliono il sovvertimento e da coloro che non hanno il coraggio di resistere al sovvertimento.

Il gruppo del Movimento sociale italiano, confermando la sua opposizione a questo disegno di legge che è un disegno di legge di rapina, anche se l'arma non è la «lupara» del mafioso, anche se è una legge che, voluta dal partito socialista, è stata presentata alla Camera dal Governo, ribadisce altresì la sua contrarietà alle svolte politiche da cui questo disegno di legge ha avuto origine, nonché alle svolte politiche a cui questo disegno di legge darà origine. E quelle svolte politiche, quelle successive, onorevole ministro, non saranno le svolte politiche dell'isolamento del partito comunista: saranno le svolte politiche dell'isolamento della democrazia cristiana, la quale avrà di fronte a sé uno schieramento che raggrupperà tutti i partiti di sinistra, solidali nel sospingerla verso altri e più pericolosi traguardi. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Conclusa la lotta pregiudiziale contro la nazionalizzazione con il passaggio agli articoli a seguito di un voto di schiacciante maggioranza dato dai partiti governativi e dal partito comunista, il nostro gruppo ha aperto la battaglia degli emendamenti, cercando con ogni buona volontà, con uguale energie e tenacia, di correggere e temperare in tale sede le asperità della legge, di eliminare le sue storture tecnico-giuridiche e soprattutto di migliorare il trattamento degli azionisti. Ma dobbiamo purtroppo constatare che, soprattutto su questo ultimo piano, la discussione si è risolta in un peggioramento della legge, a seguito di un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

autentico, improvviso « colpo di mano », perpetrato ieri con l'emendamento Berry.

Non disconosciamo che qualche rettifica sia stata ottenuta attraverso i nostri sforzi, soprattutto con emendamenti elaborati poi dalla Commissione e rinunciando ai nostri. Anzitutto per quanto riguarda la questione, ampiamente illustrata nella nostra relazione di minoranza, della diarchia che veniva creata nell'amministrazione dei beni sociali, con tanta confusione e tanti intralci ed interferenze che si sarebbero ripercossi nel futuro trapasso, a seguito della retroattività della legge. La postdatazione al 1° gennaio 1963 — sempre che l'attuazione intervenga tempestivamente — circoscrive la prospettiva di questa diarchia.

Abbiamo anche visto corretta, sia pure non con pratica coerenza e sufficiente omogeneità, la questione del doppio prezzo per i famosi beni non ritenuti o restituiti, i quali secondo il testo della Commissione, sarebbero stati valutati a basso prezzo al momento del passaggio degli interi complessi all'« Enel » e addebitati a prezzi più elevati al momento della retrocessione alle società. Questa mostruosità giuridica è stata corretta, ma a nostro avviso non con la perfetta omogeneità di criteri prevista dal nostro emendamento. Viceversa sono stati sistematicamente respinti i nostri emendamenti che tendevano a correggere le storture e le ingiustizie connesse con il sistema di indennizzo e con quella particolare forma di recesso costituita dal cambio delle azioni in obbligazioni a favore dei singoli azionisti.

Tutti i nostri emendamenti — ripeto — sono stati respinti. Mi riferisco anzitutto a quelli sull'indennizzo spettante alle società. Abbiamo dato ampia dimostrazione nella nostra relazione della irrazionalità della valutazione basata sulla media delle quotazioni di borsa (e qui non mi permetto più di infliggere alla Camera una dissertazione in materia, pensando che gli onorevoli colleghi avranno letto la nostra relazione), tanto più che vengono liquidati non coloro che subiscono i danni finali dell'esproprio, bensì le loro società. In questo caso la quotazione non è pertinente alla durevole consistenza dei patrimoni e la media triennale è una stortura. Del resto, la legge in questa materia e per tutti i casi consimili degli espropri prescrive una « via maestra », cioè la stima peritale dei beni, mirante a stabilirne il valore venale, oppure il valore iniziale depurato di tutti i deperimenti, ammortamenti e sconti connessi all'approssimarsi delle scadenze delle concessioni: pro-

cedimento senza dubbio più laborioso, però chiaro, equo e definitivo, che avrebbe troncato ogni incertezza o confusione di interpretazione, classificazione o attinenza di passività, comprese le prevedibili controversie di ogni genere che potranno sorgere; procedimento che, alla resa dei conti, poteva anche risultare più semplice e spedito, ed avrebbe evitato le più o meno casuali dispersioni che abbiamo documentato nella relazione, per cui talune aziende hanno un indennizzo pari al 55 per cento in più del capitale di bilancio complessivo ed altre aziende scendono invece fino al 16 per cento al disotto.

Respinto tale emendamento, abbiamo cercato, operando ormai sulla media delle quotazioni, di correggere questa media nelle sue stesse manchevolezze tecniche, proponendo anzitutto di limitarci all'ultimo biennio, il che avrebbe indubbiamente temperato l'inconveniente. Abbiamo poi proposto il rimedio più razionale, cioè un coefficiente di correzione della media triennale, aumentata in base al 50 per cento dell'incremento della capacità produttiva realizzata nel triennio. La giustizia della correzione è evidente perché, come mi sono sforzato di spiegare, la media triennale è fatta non già su un patrimonio immobile (nel qual caso si avrebbe una corretta perequazione), ma su un patrimonio in dinamico sviluppo, in continuo e massiccio incremento: onde la media triennale esprime la perequazione dei giudizi della Borsa alla consistenza alla data centrale del periodo, cioè al 30 giugno 1960, mentre viene espropriata la consistenza al 31 dicembre 1961. Nonostante tanta evidenza, anche questo emendamento è stato respinto.

E così è stata respinta la proposta del collega onorevole Bozzi, intesa ad ottenere che, nell'interesse di entrambe le parti, si potesse lasciare aperta la via a tutte le normali impugnative, per un conveniente ed esauriente contemperamento dei diritti e delle ragioni in conflitto. Questa proposta è stata rigettata con argomenti così superficiali che hanno indotto l'amico Bozzi a reagire con vivaci espressioni di amarezza.

Vi è poi la questione del ritardo di pagamento, che abbiamo cercato di abbreviare. Anche questo emendamento è stato respinto e mi domando, dopo ciò, quale responsabilità dimostrino certe dichiarazioni del Governo, quando ostenta di credere che la « riconversione » delle società ex elettriche sarà cosa facile, già scontata, sicuramente avviata a grossi profitti nel prossimo avvenire. Siamo in una economia che, per il fatto stesso di uno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

sviluppo da parecchio tempo in atto, ha investito in pieno tutti i settori; e vorrei che qualcuno mi dicesse dove stia un qualche settore non sfruttato, nel quale non vi siano iniziative con precostituiti punti di vantaggio, tali da rappresentare una seria remora per le società « convertite », che perdono il patrimonio più prezioso, cioè i quadri tecnici, e restano scatoloni vuoti, non avendo inizialmente alcun oggetto da amministrare e dovendo ottenere i fondi col contagocce o cercare lo sconto, limitato e costoso, dei crediti verso l'« Enel ».

Non siamo così sprovveduti da ignorare i limiti e i rischi della copertura di una così grossa operazione e da disconoscere le cautele che si imporranno, nello sconto delle semestralità come nell'emissione di obbligazioni. Ma non si può decentemente scaricare le responsabilità monetarie e finanziarie sulla pelle dei risparmiatori, pagando poco e tardi. Se l'operazione si può realizzare solo con l'arbitrio e l'ingiustizia, bisogna rinunciarvi. Per parte nostra, avevamo il dovere, di fronte alla vostra disinvoltata indifferenza per i sacrifici altrui, di prospettare seriamente le gravi difficoltà della « riconversione » delle aziende e la necessità, non solo sul piano economico e giuridico, ma anche e soprattutto su quello morale, di offrire ai singoli azionisti risparmiatori la possibilità di sottrarsi ad una situazione indubbiamente preoccupante e rischiosa.

A tal fine non era certo sufficiente la norma contenuta nel testo ministeriale, che vagamente prospettava il possibile acquisto in borsa delle azioni. Perciò con indubbio favore si è vista la Commissione ampliare tale norma con una più precisa dizione, in modo da consentire senza esclusioni, lasciando a tutti la porta aperta, una conversione delle azioni in obbligazioni emesse dall'« Enel ». Intendiamoci bene: tale possibilità in gran parte si riduceva a una lustra, perché anzitutto il pagamento in obbligazioni comporta all'atto del realizzo una perdita, in quanto tale realizzo di titoli al 5,50 per cento non frutta certo il valore nominale, e poi perché l'intervento del comitato del credito, dava alla cosa un pratico carattere discrezionale, ciò che non è stato inteso a sufficienza dal pubblico, così da far sorgere speranze eccessive. Perciò abbiamo proposto un sostanziale correttivo, con una quota da liquidarsi in contanti (massimo 5 milioni) e con l'indicizzazione (ai prezzi del consumo) per le obbligazioni della quota eccedente, cautela che non è poi tanto peregrina se risulta essere stata lungamente

discussa in seno alla commissione tecnica che ha predisposto il testo definitivo per il Governo.

LOMBARDI RICCARDO. Sono stati i giornali del suo partito a dichiararsi subito contrari.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Le faccio presente che il mio partito non possiede alcun giornale, a differenza del suo e degli altri partiti rappresentati in questa Camera. (*Commenti a sinistra*). Del resto, parecchi dei giornali cosiddetti « borghesi », per viltà o per peggiore machiavellismo, sposano le vostre cause e difendono le vostre tesi.

Abbiamo avuto invece il « colpo di mano » dell'emendamento sostitutivo Berry perpetrato l'altro giorno, nei confronti del quale abbiamo ritenuto di dover reagire, sia perché si è trattato di una misura concepita di nascosto e attuata nell'equivoco (quando tutti credevano che si volesse realizzare una ulteriore agevolazione) e sia perché, non appena letta l'espressione agganciata a quella declaratoria e del tutto innocua dell'onorevole Degli Occhi, si è capita l'iniqua esclusione del più autentico risparmio, del pubblico dei cassettisti più fedeli, di quanti avevano versato a suo tempo lire del 1914 (che valevano grammi 0,322 di oro) o anche lire fino al 1936 (che valevano grammi 0,089 di oro), lire che valevano evidentemente molto di più di quelle versate negli ultimi anni!

Mi domando allora: come si può ancora scrivere nei giornali dei vostri partiti, nonché nei noti giornali borghesi che sostengono le vostre tesi, di « pieno rispetto » dei diritti degli azionisti o addirittura, come qualcuno ha fatto, di « trattamento generoso »? E soprattutto mi domando con quale faccia autorevoli colleghi della maggioranza vadano in giro a tenere convegni sull'azionariato popolare, dopo aver qui, in Commissione e in aula, propugnato una così massiccia nazionalizzazione e consumato questo vero e proprio attentato a danno del risparmio. A qual punto di doppio giuoco e di ipocrisia si è arrivati?

E — chiediamoci ancora — quali saranno le ripercussioni? Come si comporterà l'intero risparmio privato, dopo questo esempio della sorte che può toccare a tutti? Qui emerge il più genuino significato politico dell'intera operazione: lo scoraggiamento del risparmio privato, abbandonato a tutte le persecuzioni. Con questo trattamento, qualunque settore (quando si leggano i resoconti di quanto ha detto, con piena coerenza dal suo punto di vista, l'onorevole Amendola) si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

sentirà preoccupato e la massa dei risparmiatori sarà chiamata come al solito a sottoscrivere gli aumenti di capitali reclamati da quella politica di sviluppo che il Governo — a quanto dice — vorrebbe ulteriormente espandere e potenziare, sarà dubbiosa nel rispondere.

La conseguenza logica è ovvia: là dove i privati si distolgono dal risparmiare o non manifestino più adeguata propensione ad investire nelle iniziative produttive, deve provvedere la collettività; si deve provvedere con il « piano », come nei paesi d'oltrecortina, dove il piano determina ciò che si deve fare, quanta parte del prodotto nazionale deve andare ai consumi, quanta agli investimenti e così via. Si crea lo strumento e intanto si sono create le condizioni psicologiche e tecniche per renderlo necessario.

Del resto, io non ho atteso questa occasione per dare atto al partito comunista e al partito socialista della loro perfetta coerenza nel promuovere ed esigere questa legge, che porta un grosso attacco alla società borghese attraverso il risparmio privato che ne è l'ossigeno, l'alimento, lo strumento vitale di funzionamento, rinnovamento e progresso.

Perfetta coerenza, dunque, per quanti vogliono instaurare un diverso ordine e raggiungere altri equilibri, come ha precisato — altrettanto coerentemente dell'onorevole Amendola — l'onorevole Riccardo Lombardi in un suo articolo, allorché ha ammonito a non pensare che questo sia un provvedimento isolato, perché l'equilibrio oggi rotto si dovrà ricostruire su altre basi e con altre misure. Lo ha detto con perfetta coerenza, anche se poi, nella discussione della legge, ad un certo momento ha versato un po' di acqua sul fuoco dicendo che la nazionalizzazione elettrica basta « per questa legislatura ». Un limite temporaneo: per questa sola legislatura e poi si vedrà!

Sono dunque clamorosamente suffragati i timori per la china che si è imboccata e che ha una sua irresistibile logica espansiva. Siamo i primi a riconoscere tale logica e certo non ci rassicurano le dichiarazioni isolate di questo o quel componente del Governo, secondo cui solo questa è una nazionalizzazione buona, solo questa è utile, mentre le altre sono cattive e quindi non si faranno assolutamente. Tutto ciò è puerile e non può ingannare nessuno! Si è imboccata una certa via e noi non ci rivolgiamo a coloro che hanno nella loro ideologia e nella loro strategia questi programmi, ma ne facciamo responsabile il partito di maggioranza, che si è

sempre dichiarato, con lo *slogan* della « diga », contrario a quei programmi.

Noi liberali abbiamo condotto una tenace battaglia per lumeggiare danni e rischi di questa politica e per additarne le responsabilità. Sarà stata una battaglia infruttuosa di risultati specifici, ma confidiamo che almeno valga a informare e a svegliare l'opinione pubblica. Comunque, noi dovevamo farla per difendere i nostri principi e per salvare — come si dice — almeno la nostra anima. (*Applausi*).

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Non credo che, giunti alla conclusione di questa lunga discussione, sia necessario che noi ribadiamo i motivi per i quali voteremo a favore del disegno di legge e che abbiamo avuto occasione di illustrare anche nel corso di quest'ultimo dibattito. Vorrei solo sottolineare il significato eccezionale che la votazione del provvedimento riveste rispetto a tutto il complesso della politica di questo e, augurabilmente, dei successivi governi preposti alla direzione del paese. Noi assistiamo ad un fatto importante soprattutto sotto un duplice punto di vista. Un primo punto di vista è di carattere politico e morale nel contempo: è un fatto esemplare, cioè una delle rare occasioni, direi l'unica fino ad oggi o certamente la prima di valore rilevante, nelle quali i programmi vengono presi sul serio e, una volta enunciati da un governo e da una maggioranza, nonostante le difficoltà e le resistenze che essi incontrano, vengono risolutamente e coerentemente portati a fine. È un esempio di alta moralità politica che credo contribuisca efficacemente a rialzare il tono veramente umiliato della competizione democratica nel nostro paese.

L'altro aspetto, che si lega al primo, è il fatto che questa legge viene votata contro un certo tipo di resistenze che ha visto coalizzare contro la legge una vasta gamma di interessi. L'aver resistito al pesante condizionamento che interessi conservatori e spesso reazionari hanno esercitato dalla liberazione ad oggi contro ogni possibilità efficace di riforme di struttura, l'aver spezzato questo involucro, direi questa crosta di conformismo che ha paralizzato la nostra vita democratica, è un alto esempio.

Credo sia giusto riconfermare che, con questa legge, si modifica efficacemente in un punto decisivo l'equilibrio economico e politico esistente. Ogni politica modifica degli equilibri ed è quindi necessario attendersi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

che essa si porti avanti coerentemente verso nuovi equilibri. È soltanto la politica dell'inerzia che non modifica nulla.

Per il valore, per l'imponenza e per la sordità degli interessi che si è voluto e dovuto colpire votando questa legge, io do pubblico atto alla lealtà con la quale i partiti della maggioranza (il partito della democrazia cristiana, il partito socialdemocratico ed il partito repubblicano) hanno condotto a termine l'impegno che essi hanno assunto pubblicamente nel paese al momento di partecipare al nuovo Governo di centro-sinistra.

Con pari lealtà, devo dare atto personalmente al ministro dell'industria della fermezza con la quale egli ha difeso il disegno di legge contro i numerosi, e del resto ovvi, tentativi di erosione che, in tutte le sedi, si sono manifestati per avvilirlo, umiliarlo e svuotarlo di autentico significato.

Certo, la legge ha i suoi limiti, certo è frutto di un compromesso. Ma badate bene: questi limiti vanno a coincidere con la frontiera che divide l'inerzia, anche se vociferante, da un serio impegno di modificare coerentemente una struttura economica. Tutto il valore di questa legge, anche come inizio di una nuova politica, consiste appunto in questo.

Quanto alle argomentazioni di merito che l'onorevole Alpino ha ripreso in questa sede, mi limiterò soltanto a due brevissime osservazioni. La prima riguarda il trattamento fatto a questo famoso piccolo risparmio che troppi sospetti tutori si affannano a mobilitare contro la legge a difesa di interessi che non sono piccoli né irrilevanti.

Ho seguito con interesse gli affanni che molti (compreso l'onorevole Alpino) si sono dati per presiedere o per partecipare alle manifestazioni delle associazioni dei piccoli azionisti. Non ho mai sentito in quella sede una qualsiasi protesta, né, per esempio, una qualsiasi efficace richiesta di modificazione dell'ordinamento tributario. Eppure la vera difesa dei piccoli azionisti è rappresentata proprio da un'applicazione rigorosa dell'imposta (parliamoci chiaro: della nominatività dei titoli), poiché implica l'incisione secondo giustizia sui bilanci dei grossi azionisti. In nessuna di queste manifestazioni ho mai sentito altro all'infuori di una protesta contro i congiunti propositi di riforma fiscale e tributaria da parte del Governo.

E allora mi appare molto sospetta, anzi patentemente ipocrita, la preoccupazione di coloro che pretendono di difendere i piccoli azionisti, facendosi di essi schermo per la

difesa dei grandi e trattandoli come i *gangsters* trattano, nei film americani, le donne ed i fanciulli, cioè facendosene schermo contro la polizia che spara o si propone di sparare su di essi.

Se poi guardiamo al fondo delle cose, risiede anche, onorevoli colleghi, proprio in questa carenza di un'efficace riforma dell'amministrazione tributaria del nostro paese e dell'incidenza delle imposte uno dei motivi che ha frenato e reso difficile quella difesa e quella discriminazione a favore del piccolo azionariato che tutti noi ci proponiamo di realizzare.

Siamo di fronte alla difficoltà, se non all'impossibilità, di reperire i veri piccoli azionisti, i quali non possono essere identificati se non con il sistema della nominatività.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Esiste da vent'anni lo schedario nazionale...

LOMBARDI RICCARDO. Ma ella mi insegna, onorevole Alpino, che questo schedario in realtà non è aggiornato e quindi, in pratica, non esiste.

ALPINO, *Relatore di minoranza*. Fate nuove leggi per aggiornarlo!

LOMBARDI RICCARDO. Un invito di questo genere può venire da chiunque salvo che da voi, colleghi liberali, i quali avete partecipato, si può dire, a tutti i governi dalla liberazione ad oggi. Quello che vi rimprovero è proprio di avere levato una voce così flebile da non essere udita (e non l'ho in effetti percepita) su una materia che, soprattutto oggi che è posto dinanzi al paese il problema di un'efficace azione di programmazione economica e democratica, dovrebbe interessare i piccoli risparmiatori e il risparmio nella sua veste più concreta, che è diversa dalla speculazione. Noi non abbiamo udito la vostra voce proprio là dove essa poteva essere incidente e decisiva!

Un altro rilievo a proposito dei limiti del disegno di legge che stiamo per approvare è quello che riguarda la capacità autorisanatrice che il testo del provvedimento ha anche nei riguardi di quelle due grosse mende sulle quali, in sede di discussione generale, mi sono permesso di intervenire: mi riferisco all'esclusione dalla nazionalizzazione delle aziende municipalizzate e degli autoproduttori. Il provvedimento è congegnato in modo da offrire la possibilità, se lo si vorrà sfruttare, di sanare, senza danneggiare alcuno, quelle che sono certamente due falle aperte nella condotta unitaria e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

quindi nella più efficace ed economica gestione del nuovo ente.

Sento inoltre il dovere di dire (e per quel che compete il partito socialista lo voglio fare) una parola rassicurante, di cui forse non vi è più bisogno, per tutti i lavoratori delle aziende elettriche, di tutti i gradi, dai più modesti collaboratori ai funzionari direttivi. Il tentativo allarmistico fatto per gettare il sospetto, e se possibile per indurli alla disperazione, nei quadri dirigenti, intermedi e operai delle aziende elettriche attualmente private e destinate ad essere espropriate è in grandissima misura fallito. È bene dire a quei tecnici, a quei dirigenti, a quei lavoratori, a quei quadri intermedi che si prospetta oggi per loro un compito esaltante. Viene a cessare da oggi quello stato di cose che gran parte dei quadri intermedi, specialmente i più valorosi e i giovani delle ultime leve, lamentavano come un limite obiettivo alla piena utilizzazione delle loro capacità creative; remora che era costituita dalle stesse limitazioni territoriali, finanziarie, giuridiche, derivanti dall'attuale situazione del settore elettrico.

Quella situazione viene ora a cessare e, con un ente del tipo di quello che stiamo per creare, le possibilità di utilizzare le capacità creative e lavorative dei dirigenti, dei quadri intermedi, dei lavoratori sono infinitamente più alte di quanto non siano mai state.

Chiunque abbia esperienza di questa materia sa quanto sia stato umiliante per molti ingegneri, tecnici e amministratori, e specialmente per i più giovani, il freno alle loro iniziative, alle loro possibilità di studio e di sfruttamento di certi tipi di impianti, derivante naturalmente dai limiti stessi in cui la costituzione settoriale poneva queste iniziative. Vi è un compito esaltante per tutti questi dipendenti i quali, indipendentemente dalla loro opinione sulla nazionalizzazione, passando al servizio della collettività, sanno che le capacità che l'« Enel » offre, circa le possibilità di vita, di sviluppo e la dignità stessa sul lavoro, saranno infinitamente superiori a quelle godute con le aziende private.

Se noi sapremo resistere, se la collettività saprà resistere al tentativo che è con-naturale di clientelizzare l'ente, di partitocratizzarlo (lo dico con tutta franchezza ed apertamente, poiché desidero che le mie parole siano ricordate qualora ne fosse il caso: noi socialisti non poniamo alcuna candidatura, e difenderemo l'ente anche contro noi

stessi, contro tutti i tentativi di interferenza e di clientelizzazione), se noi sapremo fare uno sforzo di questo genere avremo fatto nascere qualcosa di nuovo nel nostro paese, qualcosa di serio che apre la via a sviluppi concreti ed efficaci, non per questo o per l'altro partito, non per questo o quell'altro governo, ma per l'avvenire e lo sviluppo della democrazia in Italia. (*Applausi a sinistra*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Il dissenso morale, politico, costituzionale, giuridico anche per possibili riflessi internazionali; il dissenso economico, finanziario permane, nel collega Crenisini e in me, intatto dopo la discussione (se così si può chiamare) caratterizzata dai numerosi interventi cortesemente ascoltati da stuolo di ascoltatori numerato e casto, interventi non irrisi ma necessariamente sterili per i *quos ego* preventivi e perseguiti dai *clans* direttoriali, fuori del Parlamento.

Anche più profondo è il dissenso sull'ora e sul modo della procedura antiparlamentare e antidemocratica: per la soppressione, peggio che posposizione, di esami di ben più urgenti problemi posti da proposte di legge che non sopportavano indugi; per le premesse ad una ridotta discussione dei ritardati bilanci; per la preventiva confisca del libero voto del Parlamento e delle determinazioni di parlamentari democratici notoriamente ostili al disegno di legge, in valutazioni di coscienza.

Mentre il « cosa fatta capo ha » irride alla libertà del corpo elettorale che a distanza di pochi mesi avrebbe potuto liberamente esprimere il proprio giudizio, che precedenti esperimenti elettorali non preconizzavano consenzienti alla *boite à surprise* e dell'apertura a sinistra e della nazionalizzazione delle fonti di energia, prima conseguenza imposta dalla apertura a sinistra.

Il momento politico rimane interessante, vedremo se l'approvazione di questa legge significherà Lombardi alla prima o all'ultima crociata: ultima speranza dei democratici cristiani ingenui, se ancora ve ne sono. Ma speranza vana non solo e non tanto per le parole dell'onorevole Amendola, quanto per l'inesorabile logica del socialismo autentico. Se non sarà, presto, la necrologia dell'apertura a sinistra in Repubblica, sarà la necrologia di tutto il mondo che alla democrazia cristiana ha affidato, nel 1953

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

e nel 1958, le sue pallide speranze ed i suoi calcoli ristretti sugli orizzonti e nel tempo.

Il voto del collega Cremisini e mio sarà fieramente contrario. (*Applausi a destra*).

REALE ORONZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Quando un deputato, o un gruppo di deputati, o un partito, hanno preso, rispetto ad una legge che sta per essere votata e di tale importanza come l'attuale, l'impegno preciso, non improvvisato, non recente, che hanno assunto gli uomini del mio partito, io credo che, giunti al momento della conclusione, non occorran molte parole per esprimere il logico atteggiamento che consegue a quell'impegno: atteggiamento di piena adesione.

Mi limiterò quindi soltanto a sottolineare, come già è stato fatto poco fa, l'importanza innovatrice di questo provvedimento, che non è negata neppure dagli avversari, anzi dagli avversari è tradotta in una specie di previsione di dissolvimento che noi respingiamo; e mi limiterò altresì a sottolineare — come pure è stato fatto — un aspetto estremamente positivo di questa discussione e delle sue conclusioni.

La maggioranza politica, alla quale noi apparteniamo, ha dato, in questa vicenda, una prova degna del massimo elogio, una prova di serietà, di compatezza, di lealtà, la quale ci consente di sperare, anzi di essere certi, che anche per l'avvenire le prove che ci attendono saranno superate con eguale impegno e con eguale lealtà dai partiti della maggioranza. (*Applausi*).

ORLANDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDI. Una dichiarazione di voto è per lo meno inutile per illustrare il pensiero del mio gruppo sul provvedimento. Abbiamo avuto occasione, nel corso del lungo dibattito, di esprimere il nostro pensiero; mi limiterò quindi ad una constatazione e ad un ringraziamento.

La constatazione è che il provvedimento, nel corso di queste discussioni ed interventi, è venuto via via migliorando, si è integrato, è diventato, vorrei dire, più omogeneo. Questo sta a significare che il dibattito svoltosi in quest'aula è stato tutt'altro che inutile. Colgo quindi l'occasione per esprimere un ringraziamento alla Camera intera che ha contribuito al miglioramento del provvedimento; un ringraziamento anche alla minoranza, che bisogna lodare per la lealtà che ha

dimostrato nella parte finale e nell'adempimento dell'impegno di concludere la discussione entro questa settimana.

Un ringraziamento particolare esprimo al ministro Colombo ed al presidente della Commissione dei 45 onorevole Togni.

Dopo questo ringraziamento, formulo l'augurio che il Senato, al quale verrà trasmesso questo provvedimento, possa procedere al più presto al suo esame ed alla sua approvazione, e questo perché non è possibile protrarre ulteriormente una stasi in uno dei settori più importanti e dinamici dell'economia nazionale. Occorre provvedere ad incrementare la produzione: vi sono nuovi complessi, nuove centrali da creare; occorre provvedere alla manutenzione degli impianti che è stata sospesa, o almeno notevolmente rallentata in quest'ultima fase, con grave rischio. Occorre procedere alla costruzione dei nuovi impianti, alla razionalizzazione del sistema di produzione e di distribuzione dell'energia, che è uno dei presupposti di questo provvedimento.

È con questo stato d'animo che annuncio il nostro voto favorevole al provvedimento. (*Applausi*).

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Ritengo superfluo soffermarmi sugli aspetti economici e tecnici della legge che stiamo per approvare tanto è stato ampio e approfondito il dibattito svoltosi in quest'aula. Desidero solo sottolineare con viva soddisfazione l'opera svolta dai deputati della democrazia cristiana ed in particolare dai colleghi componenti la Commissione speciale, dall'egregio relatore De' Cocci, dall'infaticabile presidente Togni, dall'intelligente e diligente ministro Colombo. Tutti hanno validamente contribuito ad un utile e fecondo perfezionamento del testo, avendo di mira, nell'attuare la nazionalizzazione del settore elettrico, di garantire la migliore funzionalità dell'ente, la sua condotta economica, la sua rispondenza alle finalità sociali, la tutela dei legittimi interessi degli azionisti in generale e dei piccoli risparmiatori in particolare, la chiara volontà di togliere al provvedimento ogni più lontano significato punitivo nei confronti degli imprenditori, dando anzi ad esso l'esplicito valore di invito a continuare, in altri settori economici, a mettere al servizio del progresso economico della nazione tutte le loro comprovate capacità.

A questo voto il nostro gruppo si è preparato con vasta, libera, approfondita di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

scussione interna che ha consentito ad ognuno di dare i propri suggerimenti, di esprimere le proprie critiche, di manifestare anche alcune radicali opposizioni.

Io rendo qui doveroso riconoscimento a tutti i colleghi di gruppo, ma in particolare a quelli che daranno il loro voto per libero ossequio a quella regola dell'interna democrazia che, sola, è garante della libera convivenza interna di un partito.

Si è tentato, mi pare vanamente, di caricare di toni drammatici questa discussione che si è invece sviluppata con serietà e serenità in quest'aula ed è stata seguita con indubbio interesse, ma con altrettanta serenità, dall'opinione pubblica. In questo quadro di pseudodrammaticità si è parlato, da una parte della stampa, degli imprenditori espropriandi come di martiri o di eroi. Mi pare che di fatto non si tratti di martiri, poiché vengono equamente indennizzati, né di eroi, perché la loro certo benemerita attività ebbe pur per oggetto utili e profitti che, in verità, non sono stati mai molto scarsi. Certo si impone ad essi un sacrificio che è però giustificato dalla finalità di maggiore bene comune che ci siamo proposti di raggiungere. Tale finalità si pone nel momento stesso in cui si può non prendere atto che il settore elettrico non può essere considerato un settore economico qualunque, ma che in una società in rapido sviluppo come la nostra assume sempre più le caratteristiche di un pubblico servizio che deve essere posto a disposizione di tutti: singoli, categorie, settori economici e zone geografiche del nostro paese, in effettive condizioni di uguaglianza.

Ne deriva la necessità di sostituire alla pura legge del profitto che caratterizza necessariamente ogni attività economica privata o di tipo I. R. I., l'esigenza dell'equa distribuzione a tutti di così vitale servizio.

Questa, che è richiesta da un effettivo maggior bene comune, è esigenza che i principi della nostra dottrina non solo non negano ma nella concreta realtà economica e sociale del nostro paese chiaramente postulano ed affermano.

Coerenti quindi con i nostri principi riteniamo che il provvedimento possa efficacemente contribuire ad un più giusto e libero assetto economico-sociale, cioè ad un effettivo sviluppo di democrazia e a una reale crescita di valori di libertà. Di libertà economica prima di tutto per le innumerevoli attività industriali ed agricole, grandi e piccole, che vengono sottratte alla soggezione a poche grosse imprese produttrici e distributrici

di energia. Crescita anche di autentica libertà politica che a quella economica certo si lega ma nello stesso tempo garantisce.

Noi non siamo per le nazionalizzazioni sempre e comunque; noi siamo altresì consapevoli che anche nazionalizzando si possono costituire centri di poteri e di prepotere limitativi della libertà quanto i centri di potere e di prepotere privati. Ma è appunto la maturità, la capacità, la democraticità delle forze politiche che in ogni caso solamente può costituire garanzia di difesa di tutti i valori di libertà: quella maturità della classe politica della quale certo mostrò notevole disistima, parlando in una non dimenticata trasmissione televisiva, un qualificato rappresentante degli imprenditori elettrici, forse perché con sorpreso disappunto si era accorto che non sempre col denaro tutto si può comprare.

Al termine di questa breve e succinta dichiarazione di voto, desidero rivolgere un saluto ai quadri dirigenti, ai tecnici, a tutti i lavoratori di queste aziende e formulare l'augurio che essi avvertano non di essere per cambiare padrone ma di essere per divenire collaboratori e protagonisti essi stessi, liberi e responsabili, in questa impresa di progresso democratico.

Il nostro gruppo, che ha contribuito in maniera tanto costruttiva e veramente determinante alla formulazione di questo disegno di legge, darà per questi motivi il suo voto favorevole. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(*È approvato*).

Desidero richiamare l'attenzione della Camera, a norma dell'articolo 91 del regolamento, sull'emendamento Cortese Guido aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 8, già approvato. Tale emendamento prevede che la determinazione dell'aliquota di imposta dovrà essere fatta con legge ordinaria « per il periodo successivo al 31 dicembre 1963 »; tale data dovrà essere corretta in quella del « 31 dicembre 1964 », in armonia con la norma del secondo comma dello stesso articolo 8, il quale stabilisce che l'ammontare dell'aliquota in misura fissa « verra determinato dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (3595).

Sarà votato per scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 3906, oggi esaminato.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (3906):

Presenti e votanti	478
Maggioranza	240
Voti favorevoli	404
Voti contrari	74

(La Camera approva).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (3595):

Presenti	478
Votanti	410
Astenuti	68
Maggioranza	206
Voti favorevoli	247
Voti contrari	163

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Albertini
Agosta	Albizzati
Aicardi	Alessandrini
Alba	Alicata
Albarello	Almirante
Alberganti	Alpino

Amadei Giuseppe	Biagioni
Amadei Leonetto	Bianchi Fortunato
Amadeo Aldo	Bianchi Gerardo
Ambrosini	Biasutti
Amendola Giorgio	Bigi
Amendola Pietro	Bignardi
Amiconi	Bima
Amodio	Bisantis
Anderlini	Bogoni
Andreucci	Boidi
Anfuso	Boldrini
Angelini Giuseppe	Bolla
Angelini Ludovico	Bologna
Angelino Paolo	Bonino
Angelucci	Bontade Margherita
Angrisani	Borellini Gina
Antoniozzi	Bottonelli
Anzilotti	Bovetti
Arenella	Bozzi
Ariosto	Breganze
Armani	Brighenti
Armaroli	Brodolini
Armato	Brusasca
Armosino	Bucalossi
Assennato	Bufardeci
Audisio Walter	Buffone
Avolio	Busetto
Azimonti	Buttè
Babbi	Buzzelli Aldo
Baccelli	Buzzi
Badini Confalonieri	Cacciatore
Baldelli	Caiati
Baldi	Caiazza
Ballardini	Calabrò
Ballesi	Calamo
Barbaccia	Calasso
Barbi Paolo	Calvaresi
Bardini	Calvi
Baroni	Camangi
Barontini	Canestrari
Bartesaghi	Caponi
Bartole	Cappugi
Basso	Caprara
Beccastrini Ezio	Caradonna
Bei Ciufoli Adele	Carcatera
Belotti	Carra
Beltrame	Casati
Bensi	Castagno
Berlinguer	Castellucci
Berloffa	Cattani
Berry	Cecati
Bersani	Ceccherini
Bertè	Cengarle
Bertinelli	Ceravolo Mario
Bertoldi	Cerreti Giulio
Béttoli	Cervone
Biaggi Francantonio	Chiatante
Biaggi Nullo	Cianca

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Cibotto	Di Giannantonio	Greppi	Martoni
Cinciari Rodano Maria Lisa	Di Luzio	Grezzi	Marzotto
Clocchiatti	Di Nardo	Grifone	Mattarella Bernardo
Cocco Maria	Di Paolantonio	Grilli Antonio	Mattarelli Gino
Codacci Pisanelli	Di Piazza	Grilli Giovanni	Matteotti Matteo
Codignola	Dominedò	Guadalupi	Mazza
Colasanto	Donat-Cattin	Guerrieri Emanuele	Mazzoni
Colleoni	D'Onofrio	Guerrieri Filippo	Menchinelli
Colleselli	Dosi	Gui	Merenda
Colombi Arturo Raffaello	Durand de la Penne	Guidi	Merlin Angelina
Colombo Emilio	Elkan	Gullo	Messe
Colombo Renato	Ermini	Helfer	Messinetti
Colombo Vittorino	Fabbri	Ingrao	Miceli
Comandini	Failla	Invernizzi	Micheli
Compagnoni	Fanelli	Iotti Leonilde	Michelini
Concas	Fanfani	Iozzelli	Migliori
Conci Elisabetta	Feroli	Isgrò	Minasi Rocco
Conte	Ferrara	Jacometti	Minella Molinari Angiola
Corona Achille	Ferrari Aggradi	Kuntze	Misasi Riccardo
Corona Giacomo	Ferrari Francesco	Laconi	Misefari
Cortese Giuseppe	Ferrarotti	Lajolo	Mitterdorfer
Cortese Guido	Ferretti	Lama	Monasterio
Cossiga	Ferri	La Malfa	Montanari Otello
Cotellessa	Fiumanò	Landi	Montanari Silvano
Cruciani	Fogliazza	La Penna	Monte
Curti Aurelio	Folchi	Larussa	Moro
Curti Ivano	Forlani	Lattanzio	Murgia
Dal Cantón Maria Pia	Foschini	Leone Francesco	Nanni Rino
Dal Falco	Fracassi	Leone Raffaele	Nannuzzi
D'Ambrosio	Francavilla	Liberatore	Napolitano Francesco
Dami	Franceschini	Li Causi	Napolitano Giorgio
Dante	Franco Pasquale	Limoni	Natali Lorenzo
D'Arezzo	Franco Raffaele	Lizzadri	Natoli Aldo
De Capua	Franzo Renzo	Lombardi Giovanni	Natta
De' Cocci	Frunzio	Lombardi Riccardo	Negrari
Degli Esposti	Gagliardi	Lombardi Ruggero	Negroni
Degli Occhi	Gaspari	Longoni	Nicoletto
De Grada	Gatto Eugenio	Lucchesi	Nicosia
Del Bo	Gaudio	Lupis	Nucci
De Leonardis	Geffer Wondrich	Luzzatto	Origlia
Delfino	Gerbino	Macrelli	Orlandi
Delle Fave	Germani	Maglietta	Pacciardi
Del Vecchio Guelfi Ada	Ghislandi	Magnani	Pajetta Giuliano
De Maria	Giglia	Magno Michele	Palazzolo
De Marsanich	Gioia	Magri	Paolucci
De Martino Francesco	Giolitti	Malagodi	Papa
De Marzi Fernando	Giorgi	Malagugini	Passoni
De Marzio Ernesto	Gitti	Malfatti	Pastore
De Meo	Golinelli	Mancini	Patrini Narciso
De Micheli Vitturi	Gomez D'Ayala	Mannironi	Pavan
De Pascalis	Gonella Giuseppe	Marangone	Pella
De Pasquale	Gonella Guido	Marchesi	Pellegrino
De Vito	Gorreri Dante	Marengi	Pennacchini
Diaz Laura	Gorrieri Ermanno	Mariconda	Perdonà
Di Benedetto	Gotelli Angela	Marotta Michele	Pertini Alessandro
	Granati	Marotta Vincenzo	Petrucci
	Grasso Nicolosi Anna	Martina Michele	Pezzino
	Graziosi	Martino Edoardo	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Piccoli	Scarongella
Pieraccini	Scarpa
Pinna	Scelba
Pino	Schiano
Pintus	Schiavetti
Pirastu	Schiavon
Pitzalis	Schiratti
Polano	Sciorilli Borrelli
Prearo	Sedati
Preziosi Costantino	Semeraro
Principe	Servello
Pucci Anselmo	Sforza
Pucci Ernesto	Silvestri
Pugliese	Simonacci
Quintieri	Sinesio
Radi	Sodano
Rampa	Soliano
Raucci	Sorgi
Ravagnan	Spadazzi
Re Giuseppina	Spadola
Reale Giuseppe	Spallone
Reale Oronzo	Spataro
Restivo	Speciale
Riccio	Sponziello
Ripamonti	Storchi Ferdinando
Roberti	Storti Bruno
Rocchetti	Sullo
Roffi	Sulotto
Romagnoli	Tambroni
Romanato	Tantalo
Romano Bartolomeo	Terranova
Romeo	Tesaro
Romualdi	Titomanlio Vittoria
Rossi Paolo	Togni Giulio Bruno
Rossi Paolo Mario	Togni Giuseppe
Rubinacci	Tognoni
Rumor	Tonetti
Russo Carlo	Toros
Russo Salvatore	Tozzi Condivi
Russo Spena Raf. faello	Trebbi
Russo Vincenzo	Tripódi
Sabatini	Trombetta
Sales	Truzzi
Salizzoni	Turnaturi
Salutari	Vacchetta
Sammartino	Valiante
Santarelli Ezio	Valori
Santi	Valsecchi
Sarti	Vecchietti
Savio Emanuela	Venegoni
Savoldi	Venturini
Scaglia Giovanni Bat. tista	Veronesi
Scalfaro	Vestri
Scalia Vito	Vetrone
Scarascia	Vicentini
Scarlato	Vidali
	Vigorelli
	Villa

Vincelli	Zanibelli
Viviani Luciana	Zoboli
Vizzini	Zugno
Zaccagnini	Zurlini

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 3595):

Aicardi	Gaudioso
Albarelo	Ghislandi
Albertini	Giolitti
Albizzati	Greppi
Amadei Leonetto	Guadalupi
Anderlini	Iacometti
Angelino Paolo	Landi
Armaroli	Lizzadri
Avolio	Lombardi Riccardo
Ballardini	Luzzatto
Basso	Magnani
Bensi	Malagugini
Berlinguer	Mancini
Bertoldi	Marangone
Bettoli	Matteotti Matteo
Bogoni	Menchinelli
Brodolini	Minasi Rocco
Cacciatore	Paolucci
Castagno	Passoni
Cattani	Pertini
Cecati	Pieraccini
Codignola	Pinna
Colombo Renato	Preziosi Costantino
Comandini	Principe
Concas	Santi
Corona Achille	Savoldi
Curti Ivano	Scarongella
De Martino Francesco	Schiano
De Pascalis	Schiavetti
Di Nardo	Valori
Di Piazza	Vecchietti
Fabbri	Venturini
Ferri	Vigorelli
Franco Pasquale	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amatucci	Lucifero
Basile	Mello Grand
Bettiól	Montini
Borghese	Nenni
Cassiani	Pedini
Castelli	Rapelli
Cerreti Alfonso	Repossi
Ferrari Giovanni	Terragni
Fusaro	Tremelloni
Gennai Toniatti	Viviani Arturo
Erisia	

(concesso nella seduta odierna):

Foderaro	Volpe
Lucifredi	

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

GOLINELLI ed altri: « Ampliamento della zona industriale e portuale di Venezia in territorio del comune di Mira » (4112).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla V Commissione (Bilancio):

« Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale » (3343), *con modificazioni;*

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (3848), *con modificazioni;*

« Unificazione dei tagli di carta bollata » (4073);

« Nomina di un consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima » (4025);

« Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (4023);

« Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli uffici finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (4022);

« Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia » (4024), *con modificazioni;*

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Lorenzo Spalino » (*Approvato dal Senato*) (4060);

dalla VII Commissione (Difesa):

« Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle forze armate » (4014);

« Concessione della promozione straordinaria per particolari benemeritenze al personale direttivo "ruolo speciale" della Croce rossa italiana » (3903);

« Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (3801), *con modificazioni;*

DURAND DE LA PENNE: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'esercito » (2934), *con modificazioni;*

« Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'arma e di comandante in seconda del corpo » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3682), *con modificazioni;*

dalla X Commissione (Trasporti):

AMODIO ed altri: « Integrazione dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale » (4001);

ARMATO: « Sistemazione negli organici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di personale straordinario » (3679), *con modificazioni;*

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Modifiche all'ordinamento dell'associazione italiana della Croce rossa » (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3834).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei trasporti, per sapere se, tenuto conto che il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ha approvato il finanziamento per ricostruzioni di tratti di ferrovie come quello Vaglia-SanPietro a Sieve sulla Firenze-Faenza, non sia indispensabile approvare lo stanziamento di 3 miliardi occorrenti per la ferrovia Cuneo-Nizza ed accelerare le trattative con il Governo francese per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

la sua ricostruzione in considerazione anche dell'importanza che essa riveste per le provincie del Piemonte e per il miglioramento dei trasporti ferroviari tra Italia e Francia. (5110) « SABATINI, SARTI, BALDI, BIMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che in talune città siciliane e segnatamente a Palermo e Catania esistono vere e proprie bande di ladri di automobili i quali, dopo aver asportato le macchine o i pezzi delle vetture, entrano in contatto con i danneggiati offrendo la restituzione delle automobili o dei pezzi in base ad una vera e propria tariffa variante a seconda delle capacità finanziarie dei derubati.

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro è in grado di poter far reprimere tali delittuose attività.

(5111) « ANFUSO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e intendano adottare per reprimere la frode, denunciata dalla stampa, consistente nella produzione di vini artificiali con l'impiego di vinacce, zucchero e con acool denaturato e grossolanamente depurato.

(5112) « ANGELINO PAOLO, BERLINGUER, ALBERTINI, PINNA, ARMAROLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quale atteggiamento intendano adottare verso le autorità del governo svizzero, per salvaguardare i diritti civili e morali dei nostri connazionali emigrati per motivi di lavoro nella confederazione elvetica.

« In particolare si chiede se siano a conoscenza:

a) che ai lavoratori emigrati non è consentita alcuna attività di carattere sindacale e tanto meno iniziative di carattere sociale che possa mantener vivo lo spirito di solidarietà di classe nell'ambito della collettività nazionale;

b) di un provvedimento di espulsione adottato dalle autorità di polizia svizzera, nei confronti dell'operaio Biagetti Eliseo di Assisi, occupato presso gli stabilimenti della General Motor di Bienne fermato dalla polizia insieme alla moglie e sottoposti entrambi a rigorosa perquisizione personale e domiciliare, a carattere inquisitorio, sotto lo specioso pretesto di svolgere attività sovversiva,

mentre il Biagetti, quale segretario della Colonia libera degli italiani, svolgeva invece opera di organizzazione sociale, assistenziale e culturale in seno alla Colonia libera tra gli emigrati italiani ricevendo anche attestati di stima da parte delle autorità consolari italiane di Berna.

« Gli interroganti chiedono se i ministri, non ritengano opportuno intervenire affinché, da parte delle autorità dei paesi dove migliaia di connazionali con il loro lavoro contribuiscono a favorire lo sviluppo economico di molte nazioni, non sia negata ogni libertà di opinione e di organizzazione nell'ambito della collettività nazionale, che non interferisce assolutamente negli affari politici interni dei paesi che li occupano, e se questi fatti dagli interroganti denunciati non siano sufficienti per fare inserire nelle convenzioni dei trattati di emigrazione col governo svizzero, e con altri governi, la salvaguardia delle libertà di opinione e di solidarietà tra gli emigrati che intendano mantenere i loro rapporti politici, sociali e culturali con il proprio paese di origine.

(5113) « ANGELUCCI, GUIDI, BRIGHENTI, BELTRAME, CAPONI, ANGELINI GIUSEPPE, INVERNIZZI, CLOCCHIATTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere le decisioni da essi assunte in favore degli 80 comuni della provincia di Asti i quali, in conseguenza della grave situazione finanziaria in cui si trovano non sono stati in grado di formulare i bilanci finanziari per il 1963, soprattutto perché alcune spese sarebbero aumentate in seguito all'intervento delle autorità tutorie; per sapere se sono informati che gli 80 comuni agricoli (su un totale di 120 quanti ne conta la provincia di Asti) non hanno alcuna possibilità di reperire nuovi cessi di entrata, essendo già provati dalla persistente crisi agricola, ed impossibilitati ad assolvere alle loro funzioni se — fra l'altro — non si giungerà rapidamente a fissare una più equa ripartizione delle entrate erariali fra Stato ed Enti locali.

(5114) « AUDISIO, LAJOLO, BIANCONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui versa la scuola professionale di tipo agrario istituita nel 1959 nel comune di Montresta (Nuoro), situazione che è stata fedelmente descritta in una corrispondenza al quotidiano *La Nuova Sardegna* del 18 settembre 1962 e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

che umilia profondamente la scuola italiana, ridotta non soltanto a funzionare in locali di fortuna ma a dover imporre agli alunni il trasporto delle sedie dalle proprie case per poter assistere seduti alle lezioni e a veder pagato dagli stessi insegnanti il canone di fitto dei locali adibiti ad aule della predetta scuola professionale.

« Gli interroganti desiderano altresì sapere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per evitare spettacoli tanto mortificanti e rattristanti per la dignità della scuola e l'educazione dei ragazzi.

(5115) « PINNA, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione, per sapere se — dopo i graduati recenti insuccessi della mostra d'arte cinematografica di Venezia — non intendano accogliere quei suggerimenti dettati dall'esperienza, al fine di evitare il decadimento totale della manifestazione, riformando il regolamento della mostra stessa per adeguarlo ai seguenti criteri: a) di affidare la selezione dei film a commissioni di critici dei singoli paesi partecipanti, con la facoltà alla direzione della mostra di invitare anche film d'arte eccezionali che — a proprio giudizio insindacabile — possano recare lustro alla manifestazione, e con facoltà di non accettare — per carenza di elementi artistici — film sia pure segnalati dalle commissioni selezionatrici dei singoli paesi; b) di rendere autonoma la Mostra cinematografica — pur senza la necessità di distaccarla nettamente — dalla Biennale d'Arte; c) di trasferire le mostre minori — considerato che sono state ridotte ad elementi di richiamo turistico e che nella cornice della Mostra internazionale d'arte cinematografica si distaccano dalla formula della mostra maggiore e si disperdono nella indifferenza generale — in altre città che hanno necessità di esser valorizzate turisticamente, come, ad esempio, Taormina, Sorrento, Viareggio, Rapallo ecc.; d) di istituire oltre al "Leone d'oro" per il film primo classificato, il "Leone d'argento" per il film secondo classificato; e) di curare maggiormente e potenziare la sezione informativa, trasformandola in sezione d'avanguardia, limitandola alla presentazione delle sole opere di giovani, e trasferendo alla mostra maggiore le opere degne fino ad oggi destinate alla sezione informativa, anche al fine di accontentare più nazioni di quelle che normalmente partecipano alla mostra; f) di istituire dei premi — considerato il preponderante apporto odierno della tecnica alla produzione cinematografica — per i mi-

gliori tecnici; g) di curare — considerata la particolare peculiarità della produzione cinematografica — o quanto meno non ostacolare, la parte mondana della manifestazione, per non correre il rischio di vederla trasformata in pesante e lugubre esibizione professionale.

(5116)

« CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze, per chiedere quali aiuti, quali provvidenze e quali provvedimenti intendano prendere, e di urgenza, a favore della famiglia della vittima, dei feriti, dei danneggiati dal ciclone e dalla alluvione del 20 settembre 1962, a Capri, Anacapri, Sorrento, Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida, Resina e negli altri paesi della provincia di Napoli.

(5117)

« RUBINACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali urgenti disposizioni intenda dare affinché sia rimosso l'assurdo divieto a tenere la festa dell'Unità nella città di Prato; quali provvedimenti intenda prendere contro chi ha impedito il normale svolgersi di una manifestazione di propaganda politica asserendo che sarebbe buona norma democratica impedire lo svolgimento nei centri abitati, postoché una parte degli abitanti sono di parte politica diversa, ed — infine — se non ritenga opportuno dare chiare ed inequivocabili disposizioni affinché cessi l'escogitazione di assurde e pretestuose motivazioni che, offendendo i cittadini nel libero esplicarsi dei loro diritti di libertà, non si confanno con lo spirito del nostro ordinamento e devono essere considerate come incompatibili con il retto funzionamento dei pubblici poteri.

(5118)

« VESTRI, MAZZONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i danni provocati dal nubifragio del giorno 20 settembre 1962, abbattutosi sull'isola di Capri.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere i provvedimenti disposti dai ministri, ciascuno per la propria competenza, a favore delle zone colpite e dei cittadini danneggiati.

(5119)

« ARENELLA, CAPRARA, GOMEZ D'AYALA, MAGLIETTA, VIVIANI LUCIANA, RAUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, intorno ai gravissimi danni prodotti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

in provincia di Novara dalla prolungata siccità che ha più che dimezzato la produzione di foraggi costringendo i contadini alla sven-dita di notevole parte del bestiame bovino e per sapere se non ritengano doveroso garan-tire un minimo reddito vitale a migliaia di famiglie di contadini novaresi, nel prossimo inverno mediante:

a) sgravi fiscali;

b) erogazioni di contributi e crediti;

c) assegnazione gratuita di mangimi per bovini, disponendo la utilizzazione in tal senso della somma di 150 milioni stanziata dal Co-mitato dei ministri per le zone depresse del centro-nord ed inutilmente giacente presso la Associazione irrigazione est Sesia a Novara;

d) misure energiche di difesa dei con-tadini dall'insidia degli speculatori acquirenti di bestiame e venditori di foraggi e mangimi, anche se operanti attraverso grossi enti cor-porativi.

(5120)

« SCARPA, JACOMETTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-nistri dei lavori pubblici, della marina mer-cantile, del turismo e spettacolo e delle finan-ze, per sapere:

a) se e come intendano aiutare subito i danneggiati dal tifone che ha investito le iso-le partenopee, la penisola sorrentina e parti-colarmente Capri;

b) se intendano riparare d'urgenza i dan-ni alle attrezzature portuali di quelle zone, nonché ai pescatori ed ai battellieri;

c) se intendano sospendere il pagamento delle imposte dovute dai danneggiati, in at-tesa di particolari accertamenti a loro carico od a loro favore.

(5121)

« COLASANTO, D'AMBROSIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-nistro della pubblica istruzione, per sapere se sia al corrente dell'avvenuta istituzione in Trento, con legge provinciale, di un cosiddet-to " Istituto universitario di scienze sociali ", iniziativa che non rientra in alcun modo nelle funzioni della provincia come elencate dal capo III dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige;

se non ritenga comunque errato questo modo di procedere, di cui questo di Trento non è che un episodio, all'istituzione di facoltà universitarie con mezzi inadeguati e con ordi-namenti non esenti da serie riserve, affron-tando invece il problema di nuove istituzioni universitarie secondo un piano organico e una visione nazionale del problema stesso, che va

risolto con la massima serietà e col massimo impegno scientifico e finanziario;

se non intenda altresì intervenire perché non venga sfrattata la scuola elementare, i cui già scarsi locali sono stati assegnati a que-sto istituto, relegando la scuola elementare stessa in locali di fortuna.

(5122)

« ROFFI, NATTA, SERONI, BUSETTO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-nistri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della marina mercantile, sulle misure e provvidenze da adottare per Capri a seguito del violento nubifragio del 20 settembre 1962.

(25603)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-nistri del tesoro e del lavoro e previdenza so-ciale, per conoscere i motivi che ostacolano una sollecita approvazione del regolamento organico dei dipendenti dell'I.N.A.D.E.L., tra-smesso al Ministero dell'interno e a quello del tesoro già nel dicembre del 1961.

« L'ingiustificato ed incomprensibile ri-tardo è alla base delle ansie della categoria interessata che minaccia, in questi giorni, di scendere in agitazione con tutte le spiace-voli ma inevitabili conseguenze che segui-ranno per un larghissimo settore di cittadini, legati a questo delicato, pubblico servizio.

(25604)

« AMBROSINI, SULOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-nistro della difesa, per sapere quanto si fa per mantenere a Napoli la sede del Diparti-mento marittimo del basso Tirreno.

(25605)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e come intenda intervenire per porre termine alle incomprensibili e dannose lungaggini bu-rocratiche nella consegna degli appartamenti I.N.A.-Casa ai legittimi assegnatari nel co-mune di Cene (Bergamo).

« In particolare, l'interrogante fa presente che ben 12 famiglie ivi residenti, dopo aver beneficiato, nell'agosto del 1961, dell'assegna-zione di altrettanti appartamenti, approntati nel successivo mese di ottobre, sono tuttora, a distanza di circa un anno, in attesa del-l'effettiva consegna con tanto maggiore di-scapito per esse in quanto, avendo disdetto nel frattempo le loro abitazioni, affittate in seguito ad altri inquilini, sono sorte inevitabili

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

vertenze tra proprietari e vecchi e nuovi locatari, venendosi così a creare una insostenibile situazione di tensione e di disagio.

(25606) « BIAGGI FRANCAANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se in seguito alla decisione recentemente adottata dal suo Ministero, di procedere alla ricostruzione della linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo, debba ritenersi certa e imminente analoga decisione per la ferrovia Cuneo-Nizza, la quale presenta una importanza e una utilità di gran lunga maggiori.

(25607) « GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se sia stato valutato il danno che quotidianamente deriva all'economia napoletana dalla carenza degli organi dirigenti della camera di commercio di Napoli, la cui presidenza è vacante da lunghissimo tempo;

per conoscere se non ritenga urgente di dovere provvedere alla designazione del presidente della camera stessa, entro l'anno 1962, scegliendo persona di larga stima ed autorità negli ambienti economici locali e nazionali, capace di trarre un così importante organismo dalla paralisi funzionale e di imprimere un ritmo nuovo nel quadro di una prospettiva di sviluppo dell'economia locale.

(25608) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulle notizie riportate dalla stampa napoletana della mancata assegnazione delle abitazioni dell'I.N.A.-Casa sulla statale di Ottaviano (Napoli).

(25609) « MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ovviare ai gravissimi danni prodotti dal nubifragio abbattutosi il 20 settembre 1962 sulle coste della penisola sorrentina, dell'isola d'Ischia e soprattutto di Capri.

« In particolare segnalano la necessità di provvedimenti urgenti di pronto intervento e quindi di un programma di ripristino sia

per la riparazione dei danni agli immobili, sia per la ricostruzione della flottiglia dei pescatori, dei battellieri e dei motoscafi.

(25610) « RUSSO SPENA RAFFAELLO, RICCIO, BARBI, FRUNZIO, NAPOLITANO FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se non intenda intervenire per la concessione di un contributo all'Istituto " Maria Bambina ", presso il Santuario del Rimedio ad Oristano in Sardegna, per il recupero al lavoro dei minorati fisici.

« Si sottolinea l'urgenza di un provvedimento favorevole per le particolari finalità morali e sociali di questa importante opera al servizio della povera gente.

(25611) « ISGRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza della situazione di precarietà in cui è venuta a trovarsi la scuola media di Bari " Melo da Bari ", che sta per subire la terza intimazione di sfratto dal proprietario dello stabile nel quale la scuola stessa si trova ora assai malamente alloggiata;

se il ministro della pubblica istruzione non intende seguire da vicino la pratica relativa alla costruzione della nuova scuola, per la quale già dal 6 marzo 1959 era stato finanziato ed ammesso a concorso il primo lotto dei lavori per l'importo di lire 75 milioni e dal 6 aprile 1962 era stato registrato dalla Corte dei conti il decreto del provveditore alle opere pubbliche di Bari, che autorizza la costruzione del nuovo edificio in via Turitto, destinato alla " Melo da Bari ";

per quali motivi non si è provveduto con urgenza al concorso d'asta per l'appalto dei lavori, aperto soltanto nei giorni scorsi, e nello stesso tempo a provvedere per la integrazione dei fondi occorrenti alla costruzione dell'intero stabile.

« L'interrogante chiede, inoltre, di poter essere aggiornato sullo stato della intera edilizia scolastica nella città di Bari, per cui si sono avute, specialmente in quest'ultimi mesi, vivaci polemiche sulla stampa locale e lamentele da parte dello stesso provveditorato agli studi.

(25612) « FRANCAVILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno affidare la costruzione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

delle baracche per le popolazioni colpite dal terremoto del 21 agosto 1962 a ditte della provincia di Benevento ed Avellino, nonché a ditte di altri centri della Campania, che, anche se più lievemente, hanno subito danni dal suddetto terremoto.

« L'interrogante fa rilevare che in tal modo si verrebbe incontro non solo ai lavoratori dell'industria, ma anche ai lavoratori boschivi delle zone colpite.

(25613)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per sapere, anche in riferimento alle numerose sue precedenti interrogazioni sullo stesso argomento ed alle relative risposte:

1°) quando dalla competente commissione sarà presa in esame l'elaborato trasmesso al Ministero dei lavori pubblici in data 20 agosto 1962 con foglio 6833, dall'ufficio del genio civile opere marittime di Ancona, contenente proposte di variante e di aggiornamento del piano regolatore del porto di Ortona approvato con voto 696 del 20 settembre 1950 dalla commissione dei piani regolatori dei porti nazionali;

2°) quando in detto porto sarà realizzato, nel frattempo, il già previsto completamento della zona operativa mediante l'allargamento delle banchine di attracco anche per consentire lo sviluppo del binario di raccordo tra le stesse banchine e la vicina stazione ferroviaria. Al riguardo fa presente che lo stesso ufficio ha elaborato e trasmesso — rispettivamente in data 7 e 10 luglio 1962 — i progetti per due lotti di banchina dell'importo di lire 30 milioni ciascuno;

3°) quando sarà, pure nel frattempo, attuato l'altro progetto — trasmesso fin dal 30 marzo 1961 dal medesimo ufficio — che prevede il ripristino dei fondali d'anteguerra.

« L'interrogante rileva, in proposito, che il ripetuto bimillenario porto di Ortona fu pressoché inutilizzato in dipendenza degli eventi bellici per effetto degli ampi squarci praticati lungo i moli nord e sud, che ingombrano lo specchio d'acqua di relitti e favorirono l'interrimento.

« Inoltre — rendendosi interprete dei sentimenti unanimi delle popolazioni della intera zona, stanche e deluse dalle innumerevoli assicurazioni del sollecito ripristino della efficienza del porto medesimo — l'interrogante chiede di sapere perché si sono spesi miliardi per costruire od incrementare nuovi porti, per altro inefficienti, e non si sono invece re-

periti in 19 anni — né si intende ancora reperire — nemmeno i cinquecento milioni di lire occorrenti per completare le riparazioni dei danni bellici nello scalo di che trattasi il quale rende all'erario — attraverso gli introiti doganali — oltre due miliardi all'anno pur col modesto traffico mercantile che attualmente vi si svolge.

(25614)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quanto e in che modo l'Azienda di Stato per i servizi telefonici intende provvedere alle gravi deficienze tecniche e alle notevoli carenze di personale degli uffici preposti al traffico interurbano di Napoli e in considerazione del disagio dell'utenza la quale riversa la sua disapprovazione sui lavoratori applicati alla commutazione, obbligati a sostenere lunghi turni di servizio e in molti casi, a rinunciare ai riposi festivi e settimanali previsti dalla legge e dai regolamenti.

(25615)

« ARMATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se sia esatta la notizia del trasferimento del Comando del Basso Tirreno da Napoli a Messina; e se egli non ritenga di non dover umiliare la città di Napoli che ha tante tradizioni marinare e che ha sin dal 1861 tali tradizioni custodite ed aumentate attraverso il Comando del dipartimento marittimo.

(25616)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per sapere come mai non si dia corso all'istituzione delle scuole secondarie di primo grado nel comune di Fauglia (Pisa) e nella frazione di Castelnuovo della Misericordia in comune di Rosignano (Livorno).

« L'interrogante desidera altresì sapere se risulti corrispondente al vero che:

a) l'istituzione della predetta scuola nel comune di Fauglia — programmata dal Provveditore agli studi — è bloccata dal comune il quale si rifiuta di fare gli atti necessari per mettere a disposizione della stessa l'ex casa del fascio, attualmente abusivamente occupata da un funzionario del comune stesso;

b) l'istituzione della scuola in Castelnuovo della Misericordia — anche questa pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

grammata dal Provveditorato agli studi — è bloccata dal rifiuto del sindaco di reperire locali adeguati o di prendere in affitto quelli indicati da un'apposita commissione frazionale, già giudicati idonei dalle autorità scolastiche.

(25617)

« LUCCHESI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere le dimensioni e la gravità degli scandali accertati e in via d'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria e dell'ispettorato nazionale per il credito nell'attività della cassa del risparmio di Calabria e Lucania, dopo gli ultimi casi di gravi irregolarità verificatesi in alcune agenzie e, in particolare, in quella di Fuscaldo e di Cetraro, che hanno portato anche a ordini di comparizione e cattura.

« Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere: come sia stato possibile, in questi ultimi anni, il ripetersi di azioni delittuose a danno della cassa, con la partecipazione di funzionari della stessa e se, nella circostanza non riscontri gravi responsabilità dei massimi organi della cassa (direzione generale e consiglio d'amministrazione); se, per caso, non creda di dover constatare nel funzionamento della cassa indebite ed estranee ingerenze e connubi tra gli organi della cassa e le varie correnti del partito di maggioranza relativa; se, per riportare la cassa di risparmio di Calabria e Lucania a corrispondere ai fini istitutivi di sostegno e di aiuto per gli enti pubblici locali, per gli imprenditori piccoli e medi e per lo sviluppo economico e sociale, non si riproponga di procedere alla democratizzazione dello statuto della cassa, in modo che i suoi dirigenti siano espressione degli interessi legittimi delle popolazioni al progresso delle due regioni, meglio rappresentate attraverso gli organi elettivi quali i consigli provinciali e dei comuni capiluogo; se, pertanto, per il raggiungimento su esposti, non ritenga utile e doveroso dover procedere alla rimozione degli attuali dirigenti della cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

(1174) « GULLO, ALICATA, FIUMANÒ, GREZZI, MESSINETTI, MICELI, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e del bilancio, per sapere se, considerata l'estrema gravità

della situazione in provincia di Ferrara, in seguito alla nota vertenza sindacale per il rinnovo del contratto di compartecipazione ostinatamente rifiutato dagli agrari, non intendano intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) perché non vengano messe forze di polizia al servizio degli agrari, i quali stanno in questi giorni organizzando il crumiraggio, servendosi di pseudo lavoratori o di poveri diavoli ingaggiati in altre regioni, a cura del sindacato fascista C.I.S.N.A.L. e addirittura del M.I.S., ed organizzandoli in una carovana di camions battezzata dai braccianti e dalla popolazione col lugubre appellativo di "volante nera". Trattasi di una vera e propria iniziativa di tipo squadrista, che deve far riflettere tutti gli antifascisti — ed in particolare l'attuale Governo di centro-sinistra — per i suoi aperti richiami a un vergognoso passato e che pertanto potrebbe dar luogo a turbamenti gravissimi dell'ordine pubblico;

b) perché si inizino immediatamente le trattative fra le parti, sulla base del mantenimento del contratto di compartecipazione, opportunamente rinnovato e ammodernato attraverso la discussione, trattandosi in verità, a 60 anni dalla sua istituzione, di un vero e proprio patto abnorme e pertanto suscettibile di essere superato, come la mezzadria e i patti abnormi di cui ha parlato il Presidente del Consiglio nella sua dichiarazione programmatica, soltanto con misure legislative di riforma agraria;

c) perché vengano predisposte al più presto dal Governo misure che assicurino il passaggio della terra in proprietà a chi lavora — braccianti, compartecipanti, mezzadri, piccoli affittuari — e che istituiscano gli annunciati enti di sviluppo con obbligo di esproprio dei grandi agrari responsabili dell'arretratezza e del disagio delle nostre campagne;

d) perché nel quadro della pianificazione dello sviluppo economico si provveda alla industrializzazione della provincia di Ferrara, in armonia con lo sviluppo economico regionale e nazionale.

(1175) « ROFFI, COLOMBI, ROMAGNOLI, FOLLIAZZA, BIGI, BOTTONELLI, BORELLINI GINA, BOLDRINI, TREBBI, GORRERI, CLOCCHIATTI, ZOBOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza:

che il commissario governativo del consorzio di bonifica montana della val di Sieve

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

(Firenze) ha convocato — dal 22 al 29 settembre 1962 — l'assemblea " per l'elezione del consiglio dei delegati e per l'approvazione dello statuto " applicando per l'occasione uno statuto recentemente modificato ed approvato dal prefetto della provincia di Firenze anziché dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste come disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e riconfermato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 947;

che l'applicazione di detto statuto ha portato alla esclusione di fatto dal diritto di voto di 3421 soci contribuenti di contro ai 2412 ammessi con un totale di 9362 voti;

che lo statuto con cui viene convocata l'assemblea non è stato neppure adeguato alle norme in vigore, fissate col decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 947, e singole ditte possono raggiungere fino al 10 per cento del totale dei voti;

che il commissario, dopo avere agito con accorgimenti burocratici per rendere impossibile l'intervento tempestivo degli Enti pubblici locali soci del consorzio — comuni, provincia ed opere pie — e del consiglio di Valle, si rifiuta di accogliere la richiesta avanzata da questi enti per un rinvio della convocazione dell'assemblea e l'adeguamento dello statuto alle norme fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 947.

« Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se non ritiene, per le ragioni su esposte, di dover intervenire verso il commissario ed indurlo a ripristinare la legalità ed il metodo democratico accogliendo, intanto, la richiesta degli enti locali — soci del consorzio — per un rinvio della convocazione dell'assemblea e la nomina di una consulta veramente rappresentativa.

(1176)

« BARBIERI, MAZZONI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 14,45.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 25 settembre 1962.

Alle ore 17:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

MERLIN ANGELINA e BEI CIUFOLI ADELE: Obbligatorietà della scuola materna per i sordomuti (1953);

GIOIA ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti (4093);

RAMPA e SCIOLIS: Revisione dell'organico e norme per l'assunzione del personale ausiliario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (2184);

DAMI ed altri: Norme per l'esercizio delle attività patrimoniali di pertinenza dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (3874);

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1960, n. 649, concernente attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (3915);

GIOIA: Norme transitorie sull'avanzamento degli impiegati civili dello Stato che si trovano in particolari condizioni (3927);

MAGNO ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per la elezione della Camera dei Deputati, alle elezioni comunali e provinciali dell'autunno 1962 (4119).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (*Approvato dal Senato*) (3855) — *Relatore*: Sinesio;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3601-3601-bis) — *Relatori*: Roselli, per la maggioranza; Alpino, di minoranza.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore*: Rampa.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore*: Piccoli.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*, Kuntze, *di minoranza*.

7. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifiche dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori*: Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franco;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237)

— *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI